

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	12
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	42
ALLEGATO 2 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	69

##### AUDIZIONI:

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, Mario Monti, sul disegno di legge C. 4829 di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione</i> ) .....	40
ERRATA CORRIGE .....	41

##### SEDE REFERENTE

Martedì 13 dicembre 2011. — Presidenza del Presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del Presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Dino Piero Giarda, i Sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea e Antonio Malaschini, i Sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e Gianfranco Polillo, nonché il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

**La seduta comincia alle 8.45.**

**DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 dicembre.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 6.14 e che il Governo ha presentato l'emendamento 23.66 e il subemendamento 0.2.30.80. Comunica che il termine per i subemendamenti agli emendamenti 6.14 dei relatori e 23.66 del Governo è fissato alle ore 10.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede al rappresentante del Governo quando le Commissioni potranno esaminare le proposte in tema di pensioni e di IMU.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che il Governo avrebbe dovuto presentare tali proposte già nella serata di ieri o comunque entro l'apertura della seduta odierna.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, auspica che, per la ripresa della seduta, il Governo sia in grado di presentare le proposte emendative relative alle questioni richiamate. Sospende quindi la seduta fino alle ore 10.

**La seduta, sospesa alle 8.50, riprende alle 10.25.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che le Commissioni, nella seduta di ieri, hanno approvato l'emendamento Simonetti 12.28, che modifica l'articolo 12, comma 4, prevedendo che le banche siano tenute ad offrire il conto corrente di base di cui al comma 3 del medesimo articolo « senza prevedere costi di gestione ». Rileva che tale nuova previsione non appare tuttavia coordinata con quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo, lettere *b)*, *c)* e *d)*, che sembrano presupporre, al contrario, l'onerosità del conto corrente in questione. In particolare, la lettera *d)*, prevede che alle fasce socialmente svantaggiate di clientela il conto corrente sia offerto senza spese. Pertanto, l'emendamento 12.28 risulta superfluo e potrebbe inficiare una corretta interpretazione dell'articolo. Propone, quindi, alle Commissioni di tornare sulla deliberazione assunta e di considerare non approvato l'emendamento Simonetti 12.28.

Le Commissioni concordano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che risulta necessario riconsiderare anche l'emendamento Gioacchino Alfano 40.41, volto a prorogare il termine per la realizzazione delle opere per il completamento delle iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata. A seguito di una verifica effettuata dagli uffici del Governo, tali interventi sono infatti risultati finanziati con fondi FAS che, in gran parte, non risultano più disponibili. Pertanto, per assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, occorre considerare non approvato anche l'emendamento Gioacchino Alfano 40.41 nella sua

attuale stesura e verificare la possibilità di superare le criticità di natura finanziaria provvedendo ad una diversa formulazione.

Avverte, infine, che l'articolo aggiuntivo Fugatti 6.012 approvato nella seduta di ieri, per un errore tipografico, non è stato pubblicato nella nuova formulazione ma nel testo originariamente presentato.

Gioacchino ALFANO (PdL) dichiara la propria disponibilità a riformulare il proprio emendamento così da escludere quanto testé evidenziato dal presidente Giorgetti. Fa presente che il proprio emendamento è volto al completamento di interventi fondamentali e non gli risulta che le risorse in questione siano già state impegnate. Tuttavia, se il Governo lo ritiene necessario, è disponibile a modificare la formulazione dell'emendamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che il deputato Gioacchino Alfano potrà approfondire ulteriormente le questioni che attengono al suo emendamento con gli uffici del Governo, avvertendo che, dopo lo svolgimento dei richiesti approfondimenti, si potrà eventualmente procedere ad una riformulazione dell'emendamento.

Marco MARSILIO (PdL) rileva come il secondo capoverso del subemendamento del Governo 0.2.30.80 presenti, a suo avviso, profili di irricevibilità, considerato che esso interviene sull'articolo 37 che non è modificato dall'emendamento 2.30 dei relatori. Come avvenuto nella seduta di ieri per un subemendamento da lui presentato, andrebbe pertanto dichiarato inammissibile limitatamente alla parte in cui interviene su un argomento nuovo, potendo eventualmente il Governo presentare un autonomo emendamento a cui potranno essere riferiti subemendamenti da parte di tutti i deputati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente al deputato Marsilio che approfondirà la questione da lui sollevata.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede come s'intenda procedere con i lavori delle Com-

missioni, considerato che alle ore 15.30 è prevista l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri. Da parte del suo gruppo vi è la disponibilità a proseguire l'esame degli emendamenti anche dopo la predetta audizione e nella giornata di domani. Segnala, in ogni modo, come anche con un Governo composto da professori non cambi nulla in merito alla difficoltà di reperire risorse per la copertura degli emendamenti, anzi la situazione appare anche peggiore.

Massimo POLLEDRI (LNP) condivide le argomentazioni testé svolte dal collega Marsilio sul subemendamento del Governo 0.2.30.80, ritenendo inoltre necessario specificare cosa s'intenda per «accesso alle relative infrastrutture»: occorre, in particolare, specificare se si intendano porti, caselli o altro.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) evidenzia l'opportunità che il Governo dia alle Commissioni tempi certi sulla presentazione delle modifiche riguardanti la materia delle pensioni. In particolare, ritiene inaccettabile che il ministro Fornero anticipi i contenuti delle modifiche che s'intendono adottare agli organi di stampa e ad altre Commissioni anziché alle Commissioni V e VI, che stanno esaminando il provvedimento. Ricorda, infatti, che questa mattina è prevista l'audizione del ministro Fornero presso la Commissione lavoro della Camera e non vorrebbe che le nuove misure fossero illustrate in tale sede anziché essere presentate presso le Commissioni competenti all'esame della manovra economica. Rileva come, di fronte a questo modo di procedere, si avverta una forte nostalgia del ministro Tremonti.

Massimo VANNUCCI (PD) evidenzia come il Governo sia presente in questa sede nella persona del sottosegretario D'Andrea, che ringrazia. In questa fase, considerato che sono in corso ulteriori approfondimenti su alcune proposte emendative, riterrebbe opportuno che le Commissioni esaminassero nel frattempo gli emendamenti disponibili. Ritiene, in-

fatti, inaccettabile che le Commissioni siano state convocate alle 8.30 e da allora si assista a continui rinvii.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che le Commissioni potranno avviare l'esame dell'emendamento del Governo 23.66 e dei subemendamenti ad esso presentati.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede se, oltre all'emendamento 23.66 del Governo, sia possibile esaminare anche le altre proposte emendative relative alle province.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in attesa dei relatori sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10.45, riprende alle 11.10.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda come il deputato Fedriga avesse stigmatizzato il fatto che il Ministro Fornero intervenisse questa mattina presso la Commissione lavoro della Camera per svolgere dichiarazioni su un tema di cui le Commissioni V e VI, riunite per esaminare il provvedimento, non conoscono le evoluzioni. Fa quindi presente che il ministro Fornero ha sospeso il proprio intervento presso la Commissione lavoro ed è ora presente alla seduta delle Commissioni riunite bilancio e finanze.

Ritiene, tuttavia, che, in questo momento non sia possibile svolgere presso le Commissioni riunite V e VI un'audizione del Ministro Fornero, non concordata in precedenza dai gruppi, anche alla luce del fatto che, alle ore 15.30, è previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e che le Commissioni devono proseguire l'esame del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa presente che il suo intervento non era volto a sollecitare un'audizione del Ministro Fornero in questa sede, quanto piuttosto a chiedere il rispetto di un principio di correttezza istituzionale, nel senso di non

anticipare in altre sedi ed agli organi di stampa misure che dovranno essere esaminate e votate presso le Commissioni riunite V e VI.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che le Commissioni debbano ringraziare il Ministro Fornero per la propria disponibilità e scusarsi per l'inconveniente. Ritiene quindi ineccepibile e pienamente condivisibile la decisione assunta dal presidente Conte.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento a quanto evidenziato dal collega Marsilio in merito al subemendamento 0.2.30.80 del Governo, fa presente che, a seguito degli approfondimenti svolti, il Governo ha riformulato il predetto subemendamento trasformandolo in un autonomo emendamento, che prende il numero 34.11, sul quale, alle ore 11.30 di oggi, è fissato il termine per presentare subemendamenti.

Rileva quindi che, in attesa dei relatori che stanno esaminando i subemendamenti presentati per esprimere i pareri di competenza, la seduta riprenderà alle ore 11.45.

**La seduta, sospesa alle ore 11.15, riprende alle ore 11.45.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come i relatori siano ancora al lavoro per l'approfondimento delle questioni in discussione, ritenendo che, in tale situazione, sia preferibile rinviare i lavori della Commissione alle ore 13.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia come, da giovedì scorso, i componenti delle Commissioni riunite siano ininterrottamente al lavoro sul provvedimento, considerando pertanto inaccettabile la situazione attuale, nella quale il Parlamento è tagliato fuori dalla possibilità di discutere adeguatamente le complesse questioni oggetto del decreto-legge. In tale contesto ritiene che le Presidenze debbano chiedere al Presidente della Camera un ulteriore rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che le Presidenze hanno già contattato il Presidente della Camera, per verificare la possibilità che i lavori delle Commissioni riunite proseguano anche nel pomeriggio, al termine dell'audizione del Presidente del Consiglio.

Massimo POLLEDRI (LNP), con riferimento alla questione concernente l'audizione del Ministro Fornero innanzi alla Commissione lavoro, ed alle considerazioni svolte in precedenza in merito dal presidente Conte, non ritiene che le dichiarazioni svolte dai deputati del gruppo della Lega possano in alcun modo essere oggetto di rilievi, ricordando che, ai sensi delle norme regolamentari, le Commissioni parlamentari possono sempre richiedere che i ministri svolgano comunicazioni dinanzi a loro e che gli stessi componenti del Governo chiedano di essere sentiti ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

In tale quadro, ribadisce come sarebbe stato doveroso ascoltare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale, da parte sua, avrebbe dovuto sentire il dovere di chiarire la posizione del Governo sulle questioni previdenziali. Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, non considera possibile rinviare ulteriormente l'inizio della discussione in Assemblea, ricordando come il Governo abbia la possibilità di presentare proposte emendative lungo tutto l'arco dell'*iter* parlamentare.

Massimo VANNUCCI (PD) precisa come il suo intervento fosse volto ad esprimere condivisione rispetto alla decisione assunta dal presidente Conte e a manifestare le scuse al Ministro per l'incomprensione che si era verificata, inducendola a recarsi presso le Commissioni riunite V e VI. È infatti dubbia l'opportunità che un Ministro intervenga in questa fase, quando già è stato fissato per le ore 15.30 di oggi l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Resta fermo che non vi è nessuna responsabilità del gruppo della Lega Nord Padania ed è pacifico che l'audizione del Ministro Fornero non dovesse avere luogo.

Per quanto riguarda i lavori delle Commissioni riunite, ritiene opportuno che si utilizzino tutti i tempi a disposizione prima dell'avvio della discussione in Assemblea, ferma restando la necessità di lasciare il tempo necessario per la predisposizione del testo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il gruppo della Lega Nord Padania aveva richiesto l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti e che questa è stata programmata per la giornata odierna alle ore 15.30. In questa fase dei lavori è a suo avviso più opportuno che le Commissioni svolgano l'audizione del Presidente del Consiglio anziché sentire l'avviso dei singoli ministri.

Bruno TABACCI (Misto-ApI) ritiene ineccepibile il percorso seguito dai presidenti delle Commissioni. Per quanto riguarda l'esame del provvedimento, ha l'impressione che si stia camminando sul filo del rasoio. L'intenzione delle Commissioni era quello di fornire un contributo concreto alla definizione del testo ma sembra che a questo punto le carte si siano confuse e appare quanto mai opportuno concentrarsi sulle due questioni principali, la tassazione degli immobili e la limitazione del blocco della rivalutazione delle pensioni, senza perdersi su altri aspetti del testo, pure se perfettibile.

Rileva come, anche sul tema delle liberalizzazioni, le misure previste devono intendersi come un primo inizio di una fase molto più ampia. Se si decide, invece, sin d'ora di bloccare tali interventi si dà l'impressione di essere un Paese in mano alle corporazioni che non è in grado di affrontare alcuna forma di liberalizzazione. Le medesime considerazioni possono essere svolte per quanto riguarda le norme sulle province. Ribadisce pertanto l'opportunità di concentrarsi sui due argomenti principali, anche perché il rischio è quello di un riflesso fortemente negativo sull'andamento dei mercati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente come i rinvii che si sono succe-

duti siano dovuti al fatto che gli emendamenti preannunciati dai relatori e dal Governo in materia di tassazione sulle case e di pensioni non sono ancora stati presentati e tali argomenti non possono pertanto ancora essere esaminati dalle Commissioni riunite V e VI. Fa presente come il rischio sia tuttavia quello di ridurre al minimo i tempi dell'esame parlamentare.

Maurizio FUGATTI (LNP) ricorda come le Commissioni fossero state convocate alle ore 8.30 e ora ci si trovi di fronte ad un ennesimo rinvio alle ore 13. Probabilmente si attenderà alla fine l'intervento del Presidente del Consiglio ma il suo gruppo chiede sin d'ora che siano recuperate, dopo l'audizione del Presidente Monti, le sette ore che sono state perse nella giornata odierna. Al contempo, chiede che le Commissioni possano esaminare e votare da subito gli emendamenti e i subemendamenti presentati.

Rileva come, con elevata probabilità, il Governo porrà la questione di fiducia nel corso della discussione in Assemblea ed al Senato non saranno accettate modifiche al testo. La discussione con tempi congrui su questioni di assoluto rilievo, quale la tassazione sulla casa e le pensioni, rischia dunque di non avere luogo. Ricorda altresì che gli emendamenti in questione erano già stati preannunciati per domenica 11 dicembre alle ore 20.30 e a tal fine le Commissioni erano state convocate.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede di procedere sin d'ora all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti presentati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come i relatori stiano ancora approfondendo gli emendamenti presentati e le ulteriori proposte emendative da depositare e non possano quindi assicurare la loro presenza in questa sede. Ritiene tuttavia che, a partire dalle ore 13, le Commissioni potranno esaminare e votare le proposte emendative presentate.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come sarebbe stato opportuno assicurare la presenza di almeno uno dei due relatori. Non comprende perché questo non sia possibile.

Claudio D'AMICO (LNP) auspica che il ritardo nei lavori delle Commissioni non si ripercuota negativamente sui tempi di discussione in Assemblea. Ritiene infatti impensabile che su una manovra così importante ed in un momento tanto difficile per il Paese i tempi della discussione parlamentare siano compressi. Osserva inoltre che se il Governo non è in grado di predisporre nei tempi previsti le proposte emendative si andrà oltre nella discussione.

Alberto GIORGETTI (Pdl) ringrazia i presidenti per la conduzione dei lavori, sicuramente non facile. Esprime tuttavia alcune perplessità su quanto avvenuto, osservando che da alcuni giorni si discute di questioni di fondamentale importanza, sulle quali vi è un'aspettativa nel Paese. Ritiene che a tre ore di distanza dall'audizione del Presidente Monti sia essenziale accertare se gli emendamenti preannunciati saranno presentati in tempo utile. Ricorda che la prassi consolidata è quella di definire un testo presso le Commissioni, sul quale poi il Governo pone la questione di fiducia. In questa occasione, tuttavia, sembra che il Governo ed i relatori non tengano conto di tale impostazione, come dimostra il fatto che non hanno espresso impegni in tal senso. Si chiede dunque se l'esito dei lavori presso le Commissioni riunite V e VI sarà rispettato in Assemblea o avrà solo una finalità istruttoria che potrà essere modificata anche sulla base di elementi e dinamiche esterni. Auspica, invece, che venga dato un senso al lavoro svolto in questa sede e che di questo si tenga conto nella predisposizione dell'eventuale maxiemendamento sui cui il Governo presumibilmente porrà la questione di fiducia in Assemblea.

Alla luce dei numerosi rinvii che si sono succeduti, sarebbe quindi opportuno un chiarimento da parte del rappresen-

tante del Governo presente in questa sede, nonché dei relatori, come atto di rispetto verso i componenti la Commissione e di chiarezza nei confronti del Paese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che la questione posta sia di assoluta rilevanza e comunica che il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire alla ripresa dei lavori delle Commissioni, prevista per le ore 13.

**La seduta, sospesa alle ore 12.10, riprende alle ore 13.05.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, dà conferma che il Presidente del Consiglio sarà ascoltato in audizione dalle Commissioni una volta che siano terminate le votazioni sugli emendamenti. In attesa della presentazione, da parte del Governo, delle preannunciate proposte di modifica in materia di pensioni e di imposta municipale, ritiene utile procedere all'esame dell'emendamento 6.14 del relatore e dei connessi subemendamenti ad esso presentati. Sottolinea che le altre proposte emendative già presentate dal Governo e dai relatori incidono su profili afferenti a questioni particolarmente delicate e controverse, su cui il Governo si è impegnato ad intervenire ulteriormente in sede emendativa. Allo stato, fa presente che, secondo il programma concordato con il Presidente della Camera, i lavori delle Commissioni dovrebbero comunque concludersi entro la giornata odierna. Segnala, tuttavia, come, considerati i tempi dilatati di esame del provvedimento, ha inteso promuovere, congiuntamente al presidente Giorgetti, contatti informali con la Presidenza della Camera, affinché potesse valutarsi la possibilità di accordare una eventuale ulteriore proroga del termine di inizio della discussione generale in Aula.

Alberto GIORGETTI (Pdl), preso atto delle dichiarazioni del Presidente Conte, ritiene necessario che si valuti prioritariamente se l'eventuale rinvio dell'inizio della discussione in Aula risulti effettivamente funzionale alla elaborazione di un testo

che possa essere migliorato con il contributo delle Commissioni, ovvero se la dilazione dei lavori rappresenti semplicemente l'esito di una inadeguata interlocuzione del Governo con il Parlamento. Paventa il rischio che l'attività delle Commissioni risulti del tutto sterile e autorizzi pertanto il Governo a presentare in Assemblea un maxiemendamento, su cui porre la fiducia, non corrispondente affatto al testo esaminato nelle Commissioni. Avanza, in conclusione, al Governo la richiesta di assumere l'impegno che il testo elaborato e votato nelle Commissioni rappresenti quello definitivo su cui si pronuncerà l'Assemblea.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO rassicura il deputato Giorgetti che il Governo intende confrontarsi in Aula sul testo che verrà elaborato nel corso dell'esame nelle Commissioni.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che i tempi di lavoro nelle Commissioni si sono eccessivamente dilatati senza alcun passo avanti sotto il profilo dei contenuti; rammenta inoltre che si avvicina la scadenza del termine previsto per la conclusione dei lavori e sui temi più delicati e rilevanti non si è ancora aperto il dibattito ed il Governo non ha ancora prodotto documenti utili al superamento delle questioni in sospeso. Tale svolgimento dei lavori, sottolinea, non è sicuramente accettabile e mortifica il ruolo delle Commissioni. Avanza quindi la richiesta al Presidente di rappresentare alla Presidenza della Camera l'opportunità di differire di ventiquattr'ore l'inizio dell'esame in Assemblea del decreto-legge affinché le Commissioni abbiano tempo per un effettivo e approfondito esame sul merito dei contenuti dell'articolato e delle proposte emendative che il Governo si accinge a presentare.

Maurizio FUGATTI (LNP) reputa necessario che il tempo non utilizzato nel corso della mattinata sia recuperato al termine dell'intervento del Presidente del Consiglio, affinché le Commissioni possano affrontare compiutamente le questioni an-

cora aperte; avanza altresì la richiesta che siano sottoposte al voto le proposte emendative presentate. Deplora la circostanza che agenzie di stampa diffondano anticipazioni sui contenuti delle proposte di modifica del provvedimento in materia di pensioni mentre nella sede parlamentare preposta all'esame del provvedimento appaiono del tutto carenti gli elementi informativi al riguardo; tale metodo depone inevitabilmente il ruolo svolto dalle Commissioni.

Claudio D'AMICO (LNP), nel concordare con il deputato Fugatti, esorta i relatori ed il Governo a considerare la necessità che il testo che verrà definito dalle Commissioni con l'approvazione degli emendamenti costituisce necessariamente l'articolato su cui si pronuncerà l'Assemblea, in conformità ad una prassi costante affermata nell'intera legislatura. Aggiunge che il Governo dispone di una legittimazione derivante dal solo mandato parlamentare e non anche dal voto degli elettori; ciò considerato, ritiene che il testo delle Commissioni assuma un'efficacia vincolante anche per il successivo passaggio in Assemblea dove probabilmente si procederà con un voto di fiducia. Esorta quindi la presidenza ed i relatori a porre in votazione tutti gli articoli segnalati dai gruppi e le corrispondenti proposte emendative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno iniziare ad esaminare l'emendamento 6.14 del relatore, nonché gli altri profili del testo finora accantonati, in attesa che giungano le ulteriori proposte emendative sui temi di maggiore rilievo e delicatezza.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) avanza rilievi critici sul modo di procedere dei lavori; in particolare, evidenzia che le Commissioni attendono da diversi giorni le annunciate proposte del Governo di modifica al testo in materia di pensioni e di IMU. Ritiene non accettabile un differimento dei lavori ad oltranza, che rende peraltro vano il contributo che le Com-

missioni potrebbero fornire in questa sede. Sottolinea che i relatori dovrebbero impegnarsi a presentare specifiche ipotesi di modifica del provvedimento anche in relazione ai profili più delicati, al fine di incalzare il Governo ad accelerare la presentazione di proposte di modifica sulle tematiche più controverse.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce che il Governo si è impegnato a presentare entro breve termine una serie di proposte emendative sulle questioni più spinose proprio in materia di pensioni e di IMU.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara di condividere la proposta della presidenza in ordine alle modalità di prosecuzione dei lavori. Osserva, quindi, rivolto al collega Fugatti, che non bisogna sopravvalutare le dichiarazioni rese in queste ore da esponenti del Governo e che, nel rispetto dei saldi finanziari complessivi e dei termini fissati per la conclusione dell'esame, alle Commissioni spetta il compito di apportare alla manovra le modifiche che ritengono opportune.

Bruno TABACCI (Misto-ApI) ribadisce l'invito a concentrare la discussione sulle questioni più rilevanti.

Guido CROSETTO (Pdl) ritiene che, con la scelta di attendere l'intervento del Governo anche al di fuori delle questioni che, richiedendo l'individuazione di una copertura finanziaria alternativa, lo rendono effettivamente necessario, le Commissioni stiano spreco il tempo a disposizione, invece di impiegarlo nell'esame delle numerose parti del disegno di legge per le quali non sarebbe necessario attendere un pronunciamento dello stesso Governo.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) invita i relatori a chiarire se abbiano intenzione di presentare ulteriori emendamenti. Invita, altresì, il Governo a comunicare alle Commissioni se intenda presentare emenda-

menti ulteriori rispetto a quelli, già preannunciati, sull'IMU e sulle pensioni.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, ritiene che, diversamente da quanto affermato da alcuni colleghi, il lavoro sin qui svolto dalle Commissioni sia stato produttivo, portando alla discussione e alla votazione di diversi emendamenti. Osserva, inoltre, che i relatori hanno naturalmente tenuto conto, nel definire le loro proposte emendative, degli emendamenti presentati e segnalati dai colleghi. I relatori si riservano, peraltro, di presentare in tempi brevi poche ulteriori proposte di modifica. Ritiene, infine, che le Commissioni non stiano semplicemente attendendo di conoscere le determinazioni del Governo, ben potendo i relatori assumere l'iniziativa di proporre emendamenti anche sui punti politicamente più significativi e delicati, qualora il Governo non presentasse i relativi emendamenti in tempo utile.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva, rivolto al collega Crosetto, che, anche alla luce di quanto ricordato dal relatore onorevole Baretta, non si può sostenere che le Commissioni non abbiano sin qui operato per esaminare e modificare il disegno di legge in titolo. Desidera, inoltre, ricordare ai colleghi Crosetto e Simonetti le gravi responsabilità del precedente Governo, da loro sostenute, nel determinare la situazione economico-finanziaria in cui versa il Paese. Le principali questioni su cui le Commissioni sono in attesa di conoscere le eventuali proposte di modifica da parte del Governo, infatti, riguardano due temi, la tassazione sulla casa e le pensioni, già sollevati nell'ormai famosa lettera del Presidente del Consiglio europeo e del Presidente della Commissione europea, indirizzata al precedente Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che, come precedentemente suggerito dalla Presidenza, l'emendamento Gioacchino Alfano 40.41 è stato riformulato al fine di superare le criticità di carattere finanziario che erano state segnalate e

potrà quindi essere posto in votazione. Avverte, poi, che le Commissioni procederanno all'esame dell'emendamento 6.14 dei relatori e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Maurizio LEO (Pdl), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Fedriga 0.6.14.11 e Cambursano 0.6.14.16, propone di accantonare gli identici subemendamenti Bitonci 0.6.14.5 e Simonetti 0.6.14.15, esprime parere contrario sul subemendamento Simonetti 0.6.14.13, parere favorevole sul subemendamento 0.6.14.18 del Governo, parere contrario sul subemendamento Fedriga 0.6.14.12, si rimette alla valutazione del Governo sul subemendamento Montagnoli 0.6.14.9, esprime parere contrario sui subemendamenti Toccafondi 0.6.14.6, Montagnoli 0.6.14.10, Brugger 0.6.14.7, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Buonfiglio 0.6.14.2. Esprime parere contrario sul subemendamento Polledri 0.6.14.14, parere favorevole sul subemendamento Buonfiglio 0.6.14.3, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Marinello 0.6.14.1 e Lulli 0.6.14.8.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che sul subemendamento Montagnoli 0.6.14.9, sul quale esprime parere contrario.

Maurizio LEO (Pdl), *relatore per la VI Commissione*, integrando i pareri già espressi, esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Bitonci 0.6.14.5 e Simonetti 0.6.14.15, in precedenza accantonati.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il suo subemendamento 0.6.14.11, ritenendo che il parere favorevole espresso dai relatori e dal Governo ponga rimedio a una norma particolarmente inopportuna inserita nell'emendamento 6.14 dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Fedriga 0.6.14.11 e Cambursano 0.6.14.16 (*vedi allegato 1*).

Roberto SIMONETTI (LNP) illustra il suo subemendamento 0.6.14.15, sottolineando come il parere contrario dei relatori e del Governo dimostri la volontà di rimettere in discussione il federalismo municipale e di sopprimere i fattori di competizione virtuosa tra gli enti locali, anche in materia di contrasto dell'evasione fiscale.

Massimo BITONCI (LNP) illustra il suo subemendamento 0.6.14.5, identico al subemendamento Simonetti 0.6.14.15, sottolineando la volontà del Governo di rimettere in discussione il federalismo conquistato dal suo partito, come dimostrano le scelte in materia di IMU e la preferenza accordata allo strumento della compartecipazione al gettito dell'IVA anziché dell'IRPEF.

Rolando NANNICINI (PD) invita i colleghi della Lega Nord a considerare i progressi compiuti, anche grazie all'attuale Governo, nel senso di un ampliamento della capacità impositiva degli enti locali, ritenendo che, su questa base, sarà possibile definire, attraverso un lavoro comune, ulteriori modifiche migliorative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di accantonare gli identici subemendamenti Bitonci 0.6.14.5 e Simonetti 0.6.14.15, nonché il subemendamento Simonetti 0.6.14.13.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.6.14.18 del Governo, respingono i subemendamenti Fedriga 0.6.14.12, Montagnoli 0.6.14.9, Toccafondi 0.6.14.6, Montagnoli 0.6.14.10 e Brugger 0.6.14.7, approvano il subemendamento Buonfiglio 0.6.14.2, respingono il subemendamento Polledri 0.6.14.14 ed approvano il subemendamento Buonfiglio 0.6.14.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il subemendamento Marinello 0.6.14.1 deve intendersi assorbito.

Le Commissioni respingono quindi il subemendamento Lulli 0.6.14.8.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, essendo accantonati ancora alcuni subemendamenti, l'emendamento 6.14 dei Relatori sarà posto in votazione in una fase successiva. Fa presente, quindi, che le Commissioni passeranno ora all'esame delle proposte emendative segnalate al termine della seduta di ieri, invitando i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su di esse.

Marco CAUSI (PD) ritiene che alcuni colleghi dovrebbero compiere una valutazione più attenta, in tema di federalismo, sugli effetti del provvedimento a livello nazionale. Ritiene infatti che il Governo abbia dato, come prospettato negli articoli 13 e 14 del presente decreto-legge, un positivo segno di discontinuità rispetto al precedente, che non aveva avuto il coraggio di dare ai Comuni una vera autonomia tributaria. Ritiene necessaria, in ogni caso, trattandosi di potenti strumenti di autonomia, una maggiore riflessione sul tema. In particolare, osserva che se si volesse dare una positiva conclusione alla discussione corrente, tenuto anche conto che il fondo di riequilibrio diventa molto più piccolo, e pertanto non può contenere la clausola capitaria del 30 per cento, come saggiamente previsto dal Governo, bisognerebbe approvare l'emendamento che prevede la possibilità di un monitoraggio molto attento sul funzionamento del fondo di riequilibrio, così come proposto dall'ANCI.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur rivolgendo un apprezzamento ai colleghi Nannicini e Causi, che sono entrati nel merito delle questioni, ritiene necessario fare un passo indietro per contestare il metodo seguito. Ricorda infatti che mentre i precedenti ministri della sua parte politica hanno prestato ascolto per lungo tempo alle argomentazioni delle opposizioni, in cinque minuti è stato presentato un emendamento del relatore, privo di una pur minima relazione tecnica, annullando

completamente due anni di lavoro parlamentare della Commissione bicamerale. Ritiene che questo si configuri come un vero e proprio insulto al Parlamento e alla Commissione bicamerale. Invita pertanto tutti i colleghi, di cui conosce il profondo rispetto per le istituzioni, ad essere coerenti con la loro impostazione di fondo, evitando di introdurre riforme a colpi di maggioranza. Ritiene dunque necessario evitare quelle che giudica vere dichiarazioni di guerra e a fermarsi un momento per esaminare le questioni, discutere e quindi entrare nel merito. Non è pensabile, infatti, buttare tutto il lavoro fatto in precedenza.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, riferisce di un'agenzia di stampa che ha riportato la notizia secondo la quale il Presidente della Camera ha scritto al presidente Giorgetti per fargli presente l'impossibilità di un ulteriore slittamento dei lavori in Assemblea. Se così fosse, osserva che i parlamentari sarebbero stati privati della possibilità di discutere la manovra e se, inoltre, venisse posta la fiducia, anche il lavoro di tutti i parlamentari sarebbe vanificato, con la conseguenza che il Parlamento sarebbe stato preso in giro ancora una volta.

Alberto GIORGETTI (PdL) interviene per sottoscrivere il subemendamento Bitonci 0.6.14.5, in considerazione del fatto che una materia di tale portata necessita di un approfondimento in una sede che non preveda gli attuali ristretti tempi di discussione. Fa presente di aver deciso di sottoscrivere il subemendamento nella considerazione dell'impegno, preso dal Governo, a non modificare la riforma. Trattandosi invece di una riforma vera e propria dell'impianto normativo, invita il relatore e il Governo a rivedere la propria posizione alla luce di tale considerazione.

Bruno TABACCI (Misto) ritiene che le questioni di metodo in tema di federalismo, come quelle sollevate dall'onorevole Polledri, andrebbero ridotte alla loro reale

portata. Osserva infatti che nella sua esperienza di amministratore del Comune di Milano non ha potuto constatare effetti mirabolanti del federalismo ma, semmai, quelli devastanti. Ritene infatti che non vi sia stato mai un Governo più centralista come quello precedente, che infatti ha negato ai comuni la possibilità di operare in condizioni di finanza diretta attraverso l'IMU o la TARSU.

Antonio MISIANI (PD) condivide la considerazione svolta da alcuni colleghi sul fatto che il decreto-legge n. 201 del 2011, pur in una condizione di finanza pubblica molto difficile, ha il merito di fare un passo avanti sulla strada del potenziamento dell'autonomia impositiva degli enti locali, e in particolare dei comuni, con l'anticipo dell'IMU e l'introduzione della TARSU, strumenti entrambi modulabili. Manifesta poi apprezzamento per l'eliminazione della quota capitaria del 30 per cento della dotazione del fondo di riequilibrio, precedentemente disposta dal decreto sul federalismo fiscale in un contesto diverso. Ritene pertanto che il decreto-legge darà più autonomia fiscale ma proprio per questo necessita di un intervento di riequilibrio assolutamente sufficiente. Per tali motivi non vede alcuno stravolgimento degli indirizzi di potenziamento dell'autonomia fiscale degli enti locali, che rimane un obiettivo condiviso.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che si era iscritto a parlare prima del collega Misiani che in larga parte ha anticipato i contenuti del suo intervento. In proposito, pur considerando ragionevoli i rilievi sul metodo avanzati dai colleghi della Lega, ritiene necessario considerare la particolare urgenza recata dal provvedimento.

Maino MARCHI (PD) ricorda che, in tema di federalismo fiscale, rimanevano aperte le due questioni riguardanti le entrate e la determinazione della quota addizionale IRPEF per le regioni. A tutto ciò si aggiungeva l'handicap di partenza che era derivato dall'abolizione dell'ICI. Con il decreto-legge si interviene ora in materia

con l'istituzione dell'IMU, ripristinando l'imposta sulla prima casa e quindi determinando un aumento di autonomia sostanziale dei comuni, pur in un quadro di difficoltà finanziaria complessiva, per cui le maggiori entrate vanno di fatto allo Stato, ma in una proiezione futura di un maggiore spazio di autonomia dei comuni. Ricorda inoltre che l'ANCI ha rilevato in tale contesto l'avverarsi di possibili situazioni di squilibrio, come quello riguardante il Comune di Firenze, e quindi rileva che sarà difficile conseguire un vero e proprio riequilibrio, peraltro giustamente perseguito nell'emendamento dei relatori.

Guido CROSETTO (PdL) ritiene fondate le questioni sollevate dall'onorevole Polledri in tema di metodo. Ricorda, infatti, che su alcuni argomenti la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha lavorato due anni senza essere riuscita a risolvere il problema dell'IMU, che – osserva – ha incidenze diverse nei comuni medi rispetto ai comuni medio-grandi. Ritene pertanto necessario un accantonamento degli identici subemendamenti Bitonci 0.6.14.5 e Simonetti 0.6.14.15, più per questioni di metodo che di merito.

Infine, associandosi al collega Alberto Giorgetti, aggiunge la propria firma al subemendamento Bitonci 0.6.14.5.

Maurizio BERNARDO (PdL) si associa alla richiesta di accantonamento degli identici subemendamenti Bitonci 0.6.14.5 e Simonetti 0.6.14.15.

Maurizio LEO, *relatore per la VI Commissione*, concorda sulla proposta di procedere all'accantonamento.

Claudio D'AMICO (LNP) concorda anch'egli sulla proposta di accantonamento dei due subemendamenti, purché non ci si riduca ad esaminarli alla fine dei lavori, quando non ci sarà più tempo per la loro trattazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel ricordare che l'emendamento dei relatori

non sarà posto in votazione prima della trattazione dei subemendamenti ad esso riferiti, conferma l'accantonamento degli identici subemendamenti Bitonci 0.6.14.5 e Simonetti 0.6.14.15.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), con riferimento al subemendamento Montagnoli 0.6.14.9, sottolinea la circostanza che si stanno mettendo sullo stesso piano le barche dei milionari e le barche ereditate che valgono poche migliaia di euro. Auspica che il Governo voglia rivedere la sua posizione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che i relatori si erano rimessi al Governo e che il Governo aveva espresso un parere contrario.

Gioacchino ALFANO (PdL), illustrando il suo emendamento 40.41 (*Nuova formulazione*) ricorda che la nuova formulazione intende fugare preoccupazioni relative alla copertura. Infatti, per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto della proroga, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, escludendo ulteriori erogazione a carico dello Stato, in tal modo operando una scelta tra il completamento degli interventi e la revoca con restituzione. Ricorda, a tale proposito, che il precedente Ministro Fitto aveva disposto correttamente una ricognizione dei progetti ancora in corso.

La Commissione approva quindi l'emendamento Gioacchino Alfano 40.41 (*Nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le Commissioni possono ora procedere all'esame delle proposte emendative accantonate.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Reguzzoni 2.08, osservando come

gli incentivi previsti richiedano una opportuna copertura finanziaria.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'illustrare il contenuto dell'articolo aggiuntivo Reguzzoni 2.08, volta a favorire la ricollocazione dei lavoratori disoccupati o in mobilità di età superiore ai 40 anni, sottolinea come esso già preveda una copertura finanziaria, disponendo l'incremento dell'imposta di bollo sulle attività che hanno beneficiato del cosiddetto « scudo fiscale ».

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come il tema affrontato dalla proposta emendativa in esame potrebbe essere oggetto del prossimo incontro tra i relatori ed il Governo e ritiene pertanto opportuno che la trattazione della proposta venga rinviata.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere contrario sull'emendamento Duilio 7.2, precisando che, pur ritenendo condivisibili le considerazioni del Comitato per la legislazione, si rende necessario un intervento normativo per dare attuazione agli emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Lino DUILIO (PD) osserva come non ci si possa limitare a considerazioni di carattere astratto sull'opportunità dell'intervento in esame, rilevando come nel nostro ordinamento non sia consentito dare attuazione ad un accordo internazionale attraverso un decreto-legge. Pertanto, pur comprendendo i motivi di urgenza indicati dal rappresentante del Governo, sottolinea l'esigenza di rispettare gli equilibri costituzionalmente previsti e richiede di accantonare nuovamente il suo emendamento 7.2.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, fa presente che i relatori sono stati fin ad ora impegnati nella discussione sulle ulteriori proposte emendative che dovrebbero essere presentate e non hanno, pertanto, avuto la possibilità

di approfondire la portata delle proposte emendative accantonate. Chiede, quindi, di non procedere in questa fase al loro esame, assicurando che alla ripresa dei lavori delle Commissioni, dopo il previsto incontro fra i relatori e il Presidente Monti, questi saranno in grado di formulare i pareri sulle proposte emendative accantonate.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la proposta del relatore Baretta sia condivisibile, purché alla ripresa dei lavori non si richieda un'ulteriore dilazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che alla ripresa dei lavori dovrebbero essere presentate le ulteriori proposte emendative in corso di elaborazione e che, quindi, si fisserà un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Ritiene, pertanto, che prima della votazione delle ulteriori proposte emendative e dei relativi subemendamenti le Commissioni potranno esaminare le proposte emendative ancora accantonate.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva come anche le disposizioni del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge, di cui si propone la soppressione con l'emendamento Duilio 7.2, testimonino in modo evidente la fretta con la quale ha operato il Governo, inserendo nel provvedimento disposizioni non sufficientemente meditate. A tale proposito, ritiene opportuno evitare ulteriori interventi frettolosi, come quelli previsti dall'emendamento 6.14 dei relatori, che incidono sulle disposizioni attuative del federalismo fiscale, frutto di un lungo e meditato lavoro svolto dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e dal Ministro Calderoli. Nel sottolineare come, proprio a fronte di tali scelte affrettate del Governo, il lavoro delle Commissioni sia fondamentale per il miglioramento del testo del decreto, evidenzia come non sia opportuno mettere a rischio gli equilibri raggiunti in materia di federalismo fiscale, osservando come modifiche frettolose e non condivise potreb-

bero portare i cittadini del Nord Italia a decisioni gravi.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel prendere atto della richiesta formulata dal relatore Baretta, sottolinea come, nella giornata di oggi, le Commissioni non abbiano sostanzialmente mai potuto procedere all'esame delle proposte emendative, in quanto nella mattinata i relatori erano impegnati in incontri informali, mentre nel pomeriggio hanno rappresentato di non poter esprimere il parere richiesto, chiedendo ulteriore tempo per riflettere su emendamenti segnalati fin dalla seduta di ieri. Ritiene, pertanto, che vi sia il rischio che le Commissioni non siano poste in grado di fare il proprio lavoro.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, assicura l'impegno dei relatori perché nel residuo tempo disponibile vengano affrontate tutte le questioni ancora non esaminate.

Maurizio FUGATTI (LNP) fa presente che il Presidente Fini ha dichiarato alle agenzie di stampa che non è previsto uno slittamento del termine per l'avvio dell'esame del decreto-legge in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la questione segnalata dall'onorevole Fugatti è stata già sollevata, ma che, al momento, non c'è stata alcuna richiesta formale di rinviare il termine per l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea. Nel segnalare che l'audizione del Presidente Monti deve considerarsi rinviata ad un'ora da stabilirsi, sospende la seduta fino alle ore 16.30.

**La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 16.35.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 13.112, per il quale il termine di presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 18.

Nicola MOLTENI (LNP) ritira il proprio articolo aggiuntivo 19.08.

Ivano STRIZZOLO (PD) chiede quando avrà luogo l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, precisa che, sulla base degli accordi intercorsi, l'intervento del Presidente del Consiglio avrà luogo dopo la conclusione dell'esame delle proposte emendative.

Sospende, quindi, la seduta, che riprenderà alle ore 18.

**La seduta, sospesa alle 16.40, riprende alle 18.05.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati l'articolo aggiuntivo 23.067 del Governo e l'articolo aggiuntivo 14.01 dei relatori. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti ad essi riferiti alle ore 19.05 della giornata odierna.

Ivano STRIZZOLO (PD) chiede di sapere se saranno presentati ulteriori emendamenti da parte dei relatori e del Governo, oltre a quelli appena annunciati, e quando è prevista la presenza del Presidente Monti ai lavori della Commissione.

Claudio D'AMICO (LNP) stigmatizza il metodo frammentato e disorganico con cui procedono i lavori delle Commissioni.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea che l'emendamento del Governo 13.112 è privo di relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura che l'emendamento sarà esaminato solo successivamente all'invio della relazione tecnica.

Claudio D'AMICO (LNP) chiede la presenza di un rappresentante del Governo ai lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura che, in fase di votazione delle

proposte emendative, sarà presente un rappresentante del Governo.

Avverte che l'Ufficio di presidenza delle Commissioni, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è convocato alle ore 18.45.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad una seduta che avrà inizio alle ore 19.

**La seduta, sospesa alle 18.10, riprende alle 19.30.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame dell'emendamento del Governo 23.66 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Rolando NANNICINI (PD) esprime la propria contrarietà nei confronti di qualunque proposta di modifica dell'articolo 23, comma 7, del provvedimento in esame, in quanto spetta alla Commissione a tal fine istituita procedere alla valutazione circa le retribuzioni dei parlamentari nel raffronto con gli altri Paesi europei. A suo avviso occorre assumere una linea di coerenza che ponga fine alle fuorvianti interpretazioni fornite dagli organi di stampa e dissentire da ogni proposta che muova nella direzione di apportare modifiche senza una chiara conoscenza dei dati di partenza. Sottolinea di muovere dalla ferma intenzione di ripristinare la piena dignità del ruolo svolto dai parlamentari nel nostro Paese ed un rapporto di fiducia con i cittadini. In questa ottica, occorre che i vertici di Camera e Senato procedano con sollecitudine anche agli opportuni interventi sui vitalizi per i parlamentari in chiave di loro capitalizzazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite V e VI, in sede di organizzazione dei lavori della seduta odierna, ha previsto per le ore 22 lo svolgimento di una audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, dopo il cui intervento i gruppi potranno intervenire per cinque minuti. Fa quindi presente che, fino alle ore 22, è previsto il seguito dell'esame degli emendamenti e subemen-

damenti presentati ed è pertanto opportuno che i colleghi che interverranno possano contenere il più possibile i tempi dei loro interventi.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime quindi, anche nome del relatore per la VI Commissione, parere contrario sui subemendamenti Borghesi 0.23.66.5, Cambursano 0.23.66.6, Vannucci 0.23.66.3, Barbato 0.23.66.7, Montagnoli 0.23.66.14 e Vannucci 0.23.66.2. Segnala quindi che sono in corso verifiche in merito al subemendamento Montagnoli 0.23.66.12, come pure sui subemendamenti Toccafondi 0.23.66.4 e Marsilio 0.23.66.1. Esprime quindi parere contrario sugli ulteriori subemendamenti Messina 0.23.66.8, Strizzolo 0.23.66.10, Fedriga 0.23.66.11, Montagnoli 0.23.66.13 e Borghesi 0.23.66.9.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello del relatore e avverte che è in via di presentazione una proposta di riformulazione dei subemendamenti Marsilio 0.23.66.1 e Toccafondi 0.23.66.4.

Maurizio FUGATTI (LNP) fa presente che il suo gruppo sottoscrive il subemendamento Borghesi 0.23.66.5, di cui auspica l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi i subemendamenti Borghesi 0.23.66.5, Cambursano 0.23.66.6, Vannucci 0.23.66.3, Barbato 0.23.66.7, Montagnoli 0.23.66.14 e Vannucci 0.23.66.2.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.23.66.12, di cui è stato richiesto l'accantonamento per verifiche, finalizzato a procedere nella stessa direzione e logica perseguita dall'emendamento del Governo, ma nel rispetto dei principi costituzionali, ritenendo inaccettabile disporre con decreto-legge la decadenza di organi democraticamente eletti.

Massimo VANNUCCI (PD) ringrazia il collega Montagnoli per la proposta presentata che contribuisce a scongiurare future eccezioni di incostituzionalità e che affronta in modo corretto la questione della data e del riferimento del termine alla consiliatura. Alla luce di tali considerazioni, sottoscrive il subemendamento Montagnoli 0.23.66.12.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) e Marco PUGLIESE (Misto) sottoscrivono il subemendamento Montagnoli 0.23.66.12.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita i colleghi a contenere il numero delle proposte emendative accantonate al fine di consentire alle Commissioni di completare il proprio lavoro entro i tempi convenuti.

Chiara MORONI (FLI) rileva che il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per i rapporti con il Parlamento si sono riuniti con i gruppi parlamentari di maggioranza raggiungendo un accordo sulle questioni che hanno poi costituito oggetto degli emendamenti presentati dai relatori e dal Governo. È pertanto incoerente da parte dei colleghi di maggioranza ritornare su tali questioni e concorda con il presidente Giorgetti in merito alle necessità di procedere nelle votazioni senza dilazioni o accantonamenti.

Lino DUILIO (PD) fa osservare che sul piano procedurale il subemendamento del collega Montagnoli non può essere oggetto di deliberazione mancando il parere dei relatori e del Governo, in quanto accantonato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala che la verifica in atto sul subemendamento in questione sarà prevedibilmente di breve durata.

Chiara MORONI (FLI) ribadisce che le proposte in esame vertono su un tema assai delicato e sul quale i gruppi di maggioranza, pur nella loro disomoge-

neità, hanno raggiunto un'intesa. Qualora il Governo intenda a questo punto ritornare su di essa, è opportuno provvedere a consultare i gruppi.

Le Commissioni respingono il subemendamento Messina 0.23.66.8.

Ivano STRIZZOLO (PD) interviene sul subemendamento 0.23.66.10, da lui presentato, invitando i relatori e il Governo a riconsiderare il parere contrario, in quanto la finalità della proposta è quella di chiarire che la norma deve essere attuata nel rispetto degli Statuti e relative norme di attuazione delle regioni a Statuto speciale, alla luce della legge costituzionale n. 2 del 1993 e del decreto legislativo n. 9 del 1997. Quanto al Friuli Venezia Giulia fa presente che il relativo sistema delle autonomie locali è interamente finanziato con fondi regionali e che pertanto non sussistono per lo Stato né oneri né risparmi di spesa.

Pier Paolo BARETTA (PD) e il Sottosegretario Gianfranco POLILLO confermano il parere contrario precedentemente espresso sul subemendamento Strizzolo 0.23.66.10.

Le Commissioni respingono quindi il subemendamento Strizzolo 0.23.66.10.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) auspica l'approvazione del suo subemendamento 0.23.66.11 facendo presente che le regioni a Statuto speciale sostengono finanziariamente per intero le province.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Fedriga 0.23.66.11, Montagnoli 0.23.66.13 e Borghesi 0.23.66.9.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO propone una riformulazione dei subemendamenti Marsilio 0.23.66.1 e Toccafondi 0.23.66.4 volta a prevedere l'esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) e Marco MARSILIO (PdL) accettano la riformulazione dei propri subemendamenti proposta dal rappresentante del Governo.

Marco CAUSI (PD), Cosimo VENTUCCI (PdL) e Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottoscrivono il subemendamento Marsilio 0.23.66.1 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano quindi gli identici subemendamenti Marsilio 0.23.66.1 (*nuova formulazione*) e Toccafondi 0.23.66.4 (*nuova formulazione*).

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), intervenendo sul subemendamento Montagnoli 0.23.66.12, insiste affinché le Commissioni procedano senza ritardo nel voto affinché emerga con chiarezza la posizione dei gruppi sulla questione. A suo avviso, è da valutare in modo rigoroso il possibile inserimento nell'ordinamento di una fattispecie che potrebbe determinare lo scioglimento di ulteriori organi elettivi come i consigli regionali. Auspica da parte del suo gruppo una presa di posizione netta sulla questione per evidenziare la propria contrarietà alla violazione di fondamentali norme costituzionali.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO illustra quindi una proposta di riformulazione del subemendamento Montagnoli 0.23.66.12.

Roberto SIMONETTI (LNP) chiede specifici chiarimenti sulla proposta di riformulazione testé presentata.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ribadisce la sua ferma contrarietà a simili interventi che presentano evidenti profili di incostituzionalità.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) osserva che la riformulazione proposta dal Governo sposta il traguardo della riforma al 2014.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO precisa che la proposta conclusiva del

Governo è nel senso di fissare il termine al 31 dicembre 2013.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) osserva che se il termine in questione non è fissato per la prossima primavera, così da inibire il rinnovo delle province che scadono in quella data, risulta inutile. In ogni caso, a prescindere dalle valutazioni di tipo costituzionale, ritiene che anticipare lo scioglimento degli organi provinciali rispetto alla loro scadenza naturale violi una regola di buon senso.

A suo giudizio, non essendo pensabile una situazione differenziata tra le varie province, o si sciogliono tutte insieme, anche in corso di mandato, o le si porta tutte alla scadenza naturale. Peraltro, se di deve intervenire in corso di mandato, è preferibile la norma iniziale.

Cesare MARINI (PD), sottolineando che non si può forzare la Costituzione e l'ordinamento e che il Governo, tanto più perché tecnico, dovrebbe rispettare gli organi eletti dal popolo, si dichiara contrario allo scioglimento anticipato degli organi provinciali. Ritiene infatti che sia più opportuno lasciare che essi arrivino alla scadenza naturale, anche per evitare ricorsi ed altri problemi applicativi.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), precisando che è necessario evitare l'inapplicabilità delle norme che si stanno per definire, non nega che esista il problema delle province, ma ritiene che lo stesso debba essere risolto nell'ambito del codice delle autonomie e nel rispetto della legge. In questa sede si sta però prevedendo che organi elettivi decadano prima della scadenza naturale del mandato. Si sta creando così un precedente pericoloso, che potrà essere richiamato un giorno che qualcuno vorrà sciogliere una regione. Infine, ricorda di aver molto apprezzato il Governo Berlusconi e si domanda perché non prorogarlo al 2050.

Antonio BORGHESI (IdV), quale esponente di una forza politica che ha raccolto le firme per l'abolizione delle province,

sottolinea che i termini di scadenza vanno rispettati, trattandosi di organi elettivi. In ogni caso, è preferibile chiarire espressamente che non si procederà all'elezione di nuovi organi provinciali per rinnovare quelli che arrivano alla scadenza del mandato.

Il Ministro Dino Piero GIARDA invita a considerare la questione delle province anche dal punto di vista pratico, chiarendo come organizzare la fine di questo livello di governo di antiche origini. La definizione di un progetto organizzativo in materia richiede tempi più adeguati ed è questa la ragione per la quale si è prevista una fase di commissariamento. In sintesi, con l'emendamento in discussione il Governo chiede di avere la possibilità di definire la relativa disciplina in tempi ragionevoli e con modalità ordinate.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) invita a stralciare la normativa sulle province qualora richieda tempi più ampi di esame.

Il Ministro Dino Piero GIARDA fa presente che il Governo potrebbe non insistere sulla sua proposta, se non riesce a farne comprendere le ragioni.

Chiara MORONI (FLpTP) osserva che il Governo deve chiarire cosa propone in merito alle norme contenute nel testo del decreto-legge.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) sottolinea che la discussione in corso vede impegnati, da un lato, coloro che ritengono che le province svolgono funzioni importanti e non devono essere sciolte e, dall'altro, coloro che, come il suo gruppo, ritengono che tale livello di governo debba essere superato. Il problema, quindi, non è quello di fissare una data. A fronte di ciò, il Governo deve assumersi la responsabilità di chiarire il suo orientamento, al quale la sua parte politica si rimetterà.

Gianclaudio BRESSA (PD), premesso che l'iniziativa di introdurre nel decreto-legge le norme sulle province è del Go-

verno, osserva che l'emendamento 23.66 presentato dallo stesso Governo recepisce in più parti i rilievi critici contenuti nel parere espresso dalla I Commissione, con particolare riferimento al profilo relativo al rispetto delle competenze del Parlamento. Si rimette pertanto alle valutazioni del Governo.

Chiara MORONI (FLpTP) si rimette alle valutazioni del Governo, qualora lo stesso ritenga che sia necessario un tempo più ampio per riorganizzare i livelli di governo. Va in ogni caso mantenuto l'aspetto prioritario del commissariamento nonché la previsione che non si vada a nuove elezioni per gli organi nel frattempo scaduti.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che le due tesi della scadenza naturale e della scadenza unica sono entrambe sostenibili da un punto di vista logico e giuridico, ma entrambe presentano profili problematici. Infatti, applicare il criterio della scadenza naturale porterebbe a una situazione «a macchia di leopardo», tenuto conto dei differenti termini di scadenza delle diverse province. Pertanto, per dare carattere di generalità alla disciplina, il Governo ha cercato di individuare una data la più vicina possibile alla scadenza naturale della maggior parte delle province, prevedendo la possibilità di prorogare e commissariare le province che arrivano prima alla scadenza. Riconosce infine che permane una contraddizione di fondo, che tuttavia appare insolubile, perchè si tratta di situazioni oggettivamente diverse.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che, se il deputato Montagnoli non accetta la riformulazione del subemendamento 0.23.66.12 proposta dal Governo, lo stesso subemendamento sarà posto in votazione nel testo iniziale.

Mario BACCINI (PdL), richiamando le dichiarazioni del Governo, rileva che, anche con l'approvazione del testo proposto dal collega Montagnoli, si consegue sostanzialmente l'obiettivo politico che le province vengano soppresse alla scadenza del mandato. Si tratterebbe di un risultato politico epocale, che verrebbe raggiunto senza il rischio di impugnative costituzionali. In tal modo, Parlamento e Governo potrebbero risolvere la questione, senza dividersi, e conseguire un obiettivo politico intenso, in quanto alla fine le province sarebbero soppresse.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che una mediazione possibile potrebbe essere l'accoglimento della proposta del collega Montagnoli, per la parte in cui fissa il principio che non si procederà all'elezione degli organi provinciali arrivati a scadenza. Il Governo dovrebbe in ogni caso indicare una data per la definizione della nuova disciplina sulle modalità di elezione, cui si procederà alla naturale scadenza. Se questa impostazione è condivisibile, potrebbe essere formalizzata.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che una mediazione possibile potrebbe essere l'accoglimento della proposta del collega Montagnoli, per la parte in cui fissa il principio che non si procederà all'elezione degli organi provinciali arrivati a scadenza. Il Governo dovrebbe in ogni caso indicare una data per la definizione della nuova disciplina sulle modalità di elezione, cui si procederà alla naturale scadenza. Se questa impostazione è condivisibile, potrebbe essere formalizzata.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che una mediazione possibile potrebbe essere l'accoglimento della proposta del collega Montagnoli, per la parte in cui fissa il principio che non si procederà all'elezione degli organi provinciali arrivati a scadenza. Il Governo dovrebbe in ogni caso indicare una data per la definizione della nuova disciplina sulle modalità di elezione, cui si procederà alla naturale scadenza. Se questa impostazione è condivisibile, potrebbe essere formalizzata.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che una mediazione possibile potrebbe essere l'accoglimento della proposta del collega Montagnoli, per la parte in cui fissa il principio che non si procederà all'elezione degli organi provinciali arrivati a scadenza. Il Governo dovrebbe in ogni caso indicare una data per la definizione della nuova disciplina sulle modalità di elezione, cui si procederà alla naturale scadenza. Se questa impostazione è condivisibile, potrebbe essere formalizzata.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che una mediazione possibile potrebbe essere l'accoglimento della proposta del collega Montagnoli, per la parte in cui fissa il principio che non si procederà all'elezione degli organi provinciali arrivati a scadenza. Il Governo dovrebbe in ogni caso indicare una data per la definizione della nuova disciplina sulle modalità di elezione, cui si procederà alla naturale scadenza. Se questa impostazione è condivisibile, potrebbe essere formalizzata.

Le Commissioni concordano.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che l'emendamento 2.30 era stato accantonato, insieme ai relativi subemendamenti Marchignoli 0.2.30.66 e 0.2.30.64 e Vannucci 0.2.30.16 (*nuova formulazione*).

Favorevoli relatori e Governo, le Commissioni approvano il subemendamento Vannucci 0.2.30.16 (*nuova formulazione*).

Favorevoli i relatori, le Commissioni approvano il subemendamento Marchignoli 0.2.30.66. (*nuova formulazione*) e respingono il subemendamento Marchignoli 0.2.30.64.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che con l'assenso del Governo, i relatori ritengono opportuno sopprimere la lettera *t*) dell'emendamento 2.30.

Con il parere favorevole del Governo le Commissioni approvano l'emendamento 2.30 dei relatori come modificato dai subemendamenti accolti ed espungendo la lettera *t*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende l'esame dell'emendamento 23.66 del Governo, invita i relatori ad esprimere il parere sul subemendamento Montagnoli 0.23.66.12 precedentemente accantonato.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione esprime parere favorevole.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

Le Commissioni approvano il subemendamento Montagnoli 0.23.66.12,

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO riformula la lettera *e*) dell'emendamento 23.66, recependo il contenuto sostanziale del subemendamento 0.23.66.12.

Con il parere favorevole dei relatori, le Commissioni approvano l'emendamento 23.66 del Governo nel testo riformulato subemendato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, passa all'esame dell'emendamento 6.14 dei relatori e dei subemendamenti ad esso riferiti, precedentemente accantonati. Si tratta de-

gli identici subemendamenti Bitonci 0.6.14.5 e Simonetti 0.6.14.15, e del subemendamento Simonetti 0.6.14.13, volti a sopprimere la lettera *b*) dell'emendamento 6.14 dei relatori. Ricorda che sul Fondo di perequazione è stato sollevato un problema di metodo, in quanto la disposizione interviene su norme già esaminate dalla Commissione per il federalismo fiscale: sarebbe pertanto opportuna una revisione organica della materia che tenga conto anche delle modificazioni conseguenti all'introduzione dell'IMU.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che i colleghi della Lega potrebbero avere formalmente ragione nella richiesta di rinviare ad un successivo e più organico esame il tema del Fondo di perequazione. Sottolinea, tuttavia, che il Governo è intervenuto sulla materia dell'IMU e che l'emendamento 6.14 è stato presentato dai relatori in seguito ad una specifica richiesta dall'ANCI.

Marco CAUSI (PD), nel condividere il merito dell'emendamento 6.14 dei relatori, ritiene che esso potrebbe essere esaminato contestualmente all'articolo 13. Osserva che molti comuni, in seguito all'introduzione dell'IMU, potrebbero autofinanziarsi: risulterebbe, pertanto, eccessiva l'attribuzione di ulteriori risorse.

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, ritiene che si possa ritirare l'emendamento 6.14 poiché la materia deve essere completamente riorganizzata. Sarà compito della Commissione per il federalismo fiscale rendere coerente questa disciplina con le nuove imposte introdotte dal decreto-legge in esame.

Marco CAUSI (PD) ribadisce che le nuove imposte potrebbero consentire ai comuni di autofinanziarsi.

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, esprimendo apprezzamento per le opinioni dell'onorevole Causi, ritiene che il contenuto della lettera *b*) dell'emendamento 6.14 possa essere trasfuso in un

ordine del giorno che il Governo si impegna fin d'ora ad accogliere.

Tea ALBINI (PD) chiede che si proceda alla votazione del testo attuale dell'emendamento 6.14 dei relatori, poiché molti comuni potrebbero avere seri problemi di bilancio.

Massimo BITONCI (LNP) ritiene che molti comuni, soprattutto del Nord, non avranno risorse aggiuntive. Lamenta altresì che l'ANCI difenda solamente i grandi comuni e, in generale, i comuni meridionali.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, chiede al Governo di impegnarsi fin d'ora, in caso di riformulazione dell'emendamento 6.14, ad accettare un ordine del giorno finalizzato al riequilibrio dei fondi.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO assicura che il Governo accoglierà un ordine del giorno in tal senso formulato.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, riformula l'emendamento 6.14 sopprimendo la lettera *b*), riferita all'articolo 13, comma 18, del decreto-legge in esame, nonché inserendo una modifica all'articolo 22, comma 6.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.14 dei relatori, nel testo riformulato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire ai relatori e al Governo di approfondire i subemendamenti sulle proposte emendative da ultimo presentate.

**La seduta, sospesa alle 20.55, riprende alle 21.20.**

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Marchignoli 0.14.01.7, Stefani 0.14.01.9, Marinello

0.14.01.1 e 0.14.01.5, Mariani 0.14.01.10 e 0.14.01.11 nonché raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 14.01 dei relatori.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme ai pareri espressi dal relatore, proponendo una riformulazione della lettera *c*) dell'articolo aggiuntivo 14.01 dei relatori del seguente tenore: « *c*) all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudici incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS ».

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Si passa quindi alle votazioni dell'articolo aggiuntivo 14.01 del Governo e dei relativi subemendamenti.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Marchignoli 0.14.01.7, Stefani 0.14.01.9, Marinello 0.14.01.1, Marinello 0.14.01.5, Mariani 0.14.01.10 e Mariani 0.14.01.11.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, propone una riformulazione dell'emendamento dei relatori 14.01, al fine di precisare che per i trasporti pubblici non di linea non di linea per via d'acqua con riferimento alla laguna di Venezia si intendono quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale e di prevedere il coinvolgimento del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nell'adozione del decreto di cui all'articolo 30, comma 3-*quater*.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO conviene sulla proposta di riformulazione avanzata dall'onorevole Baretta.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 14.01 dei relatori nel testo riformulato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 34.11 che prevede una modifica della lettera *b*) e la soppressione della lettera *c*).

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 34.11 e, segnatamente, sugli identici subemendamenti Borghesi 0.34.11.2 e Lo Presti 0.34.11.6, sui subemendamenti Marsilio 0.34.11.1, nonché Montagnoli 0.34.11.4, 0.34.11.3 e 0.34.11.5.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore. Quanto alla riformulazione, dell'emendamento 34.11, chiarisce che essa non ha implicazioni finanziarie e che è finalizzata ad evitare sovrapposizione di funzioni con l'Agenzia per infrastrutture stradali e le autostradali.

Bruno TABACCI (Misto-ApI) esprime rammarico per l'occasione mancata da parte del Governo ai fini della ridefinizione del ruolo di ANAS S.p.A. a seguito dell'istituzione della nuova autorità regolatoria del settore che avrebbe potuto contribuire a risolvere il conflitto di interessi in atto.

Marina SERENI (PD) si associa, a nome del suo gruppo, a quanto testè osservato dal collega Tabacci, anche alla luce della nomina dell'ex presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Catricalà, ad una carica apicale nell'attuale compagine governativa. Auspica pertanto che sulla materia si torni con uno specifico provvedimento legislativo.

Mario BACCINI (PdL), pur concordando con i colleghi intervenuti, fa presente di comprendere le ragioni che hanno

indotto il Governo a procedere nel modo indicato dall'emendamento ed auspica in futuro un dibattito più articolato sull'argomento.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) concorda con la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo che contribuisce, a suo giudizio, a scongiurare aumenti delle tariffe autostradali.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul suo subemendamento 0.34.11.2, richiama all'attenzione dei colleghi commissari l'intenzione, annunciata dal Governo, di incidere su privilegi e corporativismi presenti nel nostro Paese in chiave di liberalizzazione del nostro sistema economico e ricorda che su tali basi il Governo ha ottenuto la fiducia del Parlamento. Il merito all'emendamento presentato dal Governo, ritiene che evidenzia un passo indietro, indotto da specifiche sollecitazioni e a beneficio della categoria dei tassisti. Ritiene del tutto inaccettabile che nel nostro Paese si continui a fare commercio delle concessioni pubbliche in luogo di procedere sulla strada delle liberalizzazioni e per questo motivo auspica un ampio sostegno da parte dei colleghi sulla proposta emendativa da lui presentata.

Gianfranco CONTE, *presidente per la VI Commissione*, avverte che sono stati presentati gli emendamenti 13.113 e 30.57 dei relatori e gli emendamenti 28.21 e 32.30 del Governo e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle 23.30.

Bruno TABACCI (Misto-ApI) esprime rammarico per il venir meno nel provvedimento in esame, cui aveva affidato molte attese, del necessario punto di equilibrio tra misure di fiscalità ed interventi di liberalizzazione. Di fronte ai reiterati annunci del Governo appare adesso evidente un'inversione di marcia proprio laddove ci si attendeva un'energica presa di posizione su questioni strategiche per l'avvio della ripresa.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo a nome del suo gruppo, auspica che le Commissioni deliberino anche sugli emendamenti segnalati.

Amedeo CICCANTI (UDCpTP), intervenendo sull'emendamento del Governo 34.11, osserva che esso pregiudica l'immagine positiva dell'Esecutivo e le speranze ingenerate nei cittadini circa un favore del governo per le liberalizzazioni in quanto misure « a costo zero » e a favore della crescita. Richiama quindi la migliore tecnica di comunicazione che caratterizzò le manovre del governo Prodi, caratterizzate dagli interventi liberalizzatori allora predisposti dal collega Bersani a fronte delle severe misure di tassazione adottate dall'allora Vice Ministro Visco. Nella situazione presente il Governo adotta una tecnica comunicativa errata e di segno opposto, ostentando ridotte liberalizzazioni nel quadro di una manovra interamente basata sulla tassazione. Pur nella comprensione del contesto di emergenza che ha imposto certe scelte, ritiene incomprensibile che il Governo imponga sacrifici ai pensionati o li richieda a talune categorie, come i parlamentari, esentando senza motivi specifici altri gruppi di cittadini. A suo avviso, alla luce di quanto accade, appaiono del tutto improbabili le preannunciate liberalizzazioni nel settore forense, notarile o farmaceutico.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) chiede una riconsiderazione del parere contrario espresso dai relatori sul suo subemendamento 0.14.02.1, già oggetto di votazione, e relativo ai patrimoni delle casse di previdenza private, in quanto determinato da errore materiale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che la deliberazione del subemendamento del collega Marinello è avvenuta in assenza di interventi chiarificatori da parte dei presentatori.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce l'inopportunità di continui ripensamenti da parte del Governo sul tema delle libe-

ralizzazioni, trattandosi di questioni che rasentano un inganno per i cittadini e che sarebbero di centrale importanza per la fuoriuscita dalla crisi.

Le Commissioni respingono quindi con distinte votazioni, gli identici subemendamenti Borghesi 0.34.11.2 e Lo Presti 0.34.11.6, nonché il subemendamento Marsilio 0.34.11.1.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra il suo subemendamento 0.34.11.4, di cui auspica l'approvazione.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Montagnoli 0.34.11.4, 0.34.11.3 e 0.34.11.5 e approvano l'emendamento del Governo 34.11 nel testo riformulato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno adesso all'esame dell'articolo aggiuntivo 23.067 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati e, segnatamente, sui subemendamenti Dal Lago 0.23.067.14, Fallica 0.23.067.4, Comaroli 0.23.067.3, Bragantini 0.23.067.10, Polledri 0.23.067.1, Montagnoli 0.23.067.11, Fallica 0.23.067.5, Montagnoli 0.23.067.12, Comaroli 0.23.067.2, Fallica 0.23.067.6, Crosetto 0.23.067.8 e Baccini 0.23.067.9.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) interviene sul subemendamento Dal Lago 0.23.067.14 che reca misure volte ridurre la remunerazione dei dirigenti pubblici. A suo avviso il parametro dell'indennità dei parlamentari appare ragionevole in una fase di crisi come l'attuale, in cui vengono chiesti sacrifici anche ai pensionati e in cui occorre operare nel segno della giustizia sociale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che essendo imminente l'inizio dell'audizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in base a quanto convenuto nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, le stesse procederanno al seguito dell'esame delle proposte emendative al termine dell'audizione.

**La seduta, sospesa alle 22, riprende alle 23.35.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i relatori hanno proceduto ad una riformulazione dell'emendamento 23.067.

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, evidenzia che si è avvertita l'esigenza di rimodulare l'ambito soggettivo dell'emendamento in esame, al fine di ricomprendere nella sfera applicativa anche il personale pubblico non contrattualizzato ed evitare così ingiustificate disparità di trattamento. In tal senso si è inteso quindi presentare una riformulazione dell'emendamento dei relatori 23.067.

Mario BACCINI (PdL) invita i relatori a verificare la portata soggettiva dell'emendamento, atteso che l'attuale formulazione appare condivisibile se riferita ai pubblici dipendenti ma risulta invece incongrua per la parte in cui incide anche sugli emolumenti di professionisti privati che prestino la loro opera a favore del soggetto pubblico.

Ugo SPOSETTI (PD) evidenzia che la riformulazione proposta dai relatori, e segnatamente il nuovo comma 2-*bis*, presta il fianco al rischio di una sostanziale vanificazione della previsione che si intende introdurre, in quanto consente una facoltà di deroga senza veri limiti, e senza nemmeno precisare la natura delle motivazioni che consentono la suddetta deroga. Appare altresì singolare che si preveda un tetto di spesa differenziato per il rimborso spese a favore di chi ricopre posizioni apicali.

Rolando NANNICINI (PD) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento, che risulta estraneo all'ispirazione originaria del decreto sulla riduzione dei costi della politica e degli apparati amministrativi, che invece continua a ritenere pienamente condivisibile.

Amedeo CICCANTI (UDCpTP), condividendo i rilievi critici già espressi dal collega Baccini, segnala che il tenore letterale della disposizione amplia eccessivamente il campo di applicazione soggettiva della norma; inoltre, si prevedono deroghe per le posizioni apicali senza tenere in considerazione che nella magistratura non sono certo configurabili strutture gerarchizzate con relative posizioni di vertice. Si tratta quindi di due errori nella formulazione della norma che auspica possano essere corretti dai relatori.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede rassicurazioni alla presidenza in ordine alla possibilità di votare le proposte emendative che il suo gruppo ha segnalato già dalla seduta del giorno precedente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che in base all'esigenza di iniziare l'esame del provvedimento in Assemblea entro la mattinata di mercoledì 14 dicembre, l'intesa intercorsa con la presidenza della Camera è stata nel senso di concludere i lavori delle Commissioni entro la mezzanotte. Ciò impone tempi serrati nella prosecuzione dell'esame delle proposte emendative ancora non discusse.

Maurizio LEO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, precisa che la nuova formulazione proposta dai relatori, nell'introdurre la possibilità di deroghe, affida tuttavia tale determinazione alla valutazione del Presidente del consiglio dei ministri, anche per ciò che concerne la congruità delle motivazioni poste a giustificazione della deroga medesima.

Renato CAMBURSANO (IDV) chiede di sottoscrivere l'emendamento Dal Lago e dichiara il proprio voto favorevole.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) sottolinea che le problematiche sollevate dai colleghi in ordine all'emendamento in discussione potrebbero trovare soluzione con l'approvazione del subemendamento Dal Lago 0.23.067.14 che, fissa come parametro di riferimento per le retribuzioni il trattamento economico dei membri del Parlamento.

Claudio D'AMICO (LNP) sollecita l'approvazione del subemendamento Dal Lago 0.23.067.14, anche in funzione dei risparmi che ne deriverebbero, essendo il trattamento economico dei parlamentari inferiore a quello del primo presidente della Corte di cassazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Dal Lago 0.23.067.14 e Fallica 0.23.067.4.

Silvana Andreina COMAROLI raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.23.067.3. Ritiene infatti che i limiti al trattamento economico debbano valere anche per coloro che ricevono emolumenti da enti che hanno natura privata ma che godono di risorse pubbliche.

Massimo POLLEDRI (LNP) raccomanda l'approvazione del subemendamento Bragantini 0.23.067.10, finalizzato anch'esso a prevedere limiti al trattamento economico, estendendoli a coloro che prestano la propria opera nei confronti di testate giornalistiche che beneficiano di finanziamenti pubblici. Evidenzia che la proposta si muove nell'ottica di migliorare il testo nel senso dell'equità, come suggerito dal presidente Monti.

Renato CAMBURSANO (IDV), Antonio BORGHESI (IDV) e Ignazio MESSINA (IDV) chiedono di sottoscrivere i subemendamenti Comaroli 0.23.067.3 e Bragantini 0.23.067.10.

Mario BACCINI (PdL) e Marco PUGLIESE (MISTO) dichiarano il proprio

voto favorevole su entrambi i subemendamenti.

Amedeo CICCANTI (UDCpTP) osserva che le proposte in discussione potrebbero anche risultare superflue alla luce del tenore letterale del testo dell'emendamento dei relatori, che appare assolutamente generico nell'individuazione dei soggetti cui si possono applicare i limiti alla corresponsione di emolumenti.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, comprende le motivazioni sottese alle proposte in discussione. Ritiene tuttavia di confermare il parere negativo dei relatori su entrambi i subemendamenti, frutto di una valutazione equilibrata di quali debbano essere i limiti del potere di imporre per via legislativa determinati tetti stipendiali, soprattutto nel settore dei rapporti tra privati.

Le Commissioni respingono il subemendamento Comaroli 0.23.067.3.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pone in votazione il subemendamento Bragantini 0.23.067.10, invitando i segretari di presidenza ad assisterlo nelle operazioni di voto ed a verificarne i risultati.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bragantini 0.23.067.10.

Claudio D'AMICO (LNP) denuncia che nel corso delle operazioni di voto testé svolte si sono verificati fatti di assoluta gravità. Infatti, a fronte di un risultato che appariva favorevole al subemendamento, la presidenza ha consentito che l'esito fosse poi sovvertito con la partecipazione al voto di deputati che non lo avevano fatto in prima battuta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce che le votazioni si sono svolte in modo regolare, come attestato dai segretari di presidenza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi i subemendamenti Pol-

ledri 0.23.067.1, Montagnoli 0.23.067.11 e Fallica 0.23.067.5.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.23.067.12, il cui obiettivo è quello di consentire la fissazione di costi standard per le remunerazioni degli amministratori locali, al fine di eliminare le attuali disparità esistenti, in particolare, tra gli enti del nord e quelli del sud dell'Italia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Montagnoli 0.23.067.12, Comaroli 0.23.067.2, Fallica 0.23.067.6 e Crosetto 0.23.067.8.

Mario BACCINI (PdL), richiamando i contenuti del suo precedente intervento, dichiara di ritirare il subemendamento a sua firma 0.23.067.9, auspicando tuttavia che i relatori possano svolgere comunque un'ulteriore riflessione in ordine alla necessità di escludere l'applicazione del loro emendamento anche ai professionisti che prestano la loro opera a favore degli enti pubblici.

Massimo POLLEDRI (LNP), preliminarmente alla votazione dell'emendamento dei relatori 23.067 sollecita la presidenza a valutare se si tratti realmente di mera riformulazione o se, come sembra evidente, si sia di fronte ad una sostanziale riscrittura del testo, che dovrebbe quindi riaprire le possibilità di subemendarne i nuovi contenuti.

Rolando NANNICINI (PD), richiamando il suo precedente intervento, conferma il proprio voto contrario sull'emendamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, conferma la valutazione delle presidenze secondo cui i relatori hanno legittimamente operato una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 23.067, che pone in votazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 23.067 nel testo riformulato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, restando da votare le proposte emendative accantonate, l'esigenza di iniziare domattina l'esame del provvedimento in Assemblea, come richiamato dal Presidente della Camera, impone di limitare il voto da parte delle Commissioni riunite ai soli emendamenti e subemendamenti del Governo e dei relatori. Nel rendersi conto dell'inevitabile forzatura, comunque già verificatasi nel passato, ribadisce l'impossibilità di derogare a tale impostazione, pur prendendo atto della compressione dei margini di iniziativa dei commissari e dei relatori stessi.

Massimo CORSARO (PdL), ricordando come siano state accantonate numerose proposte emendative anche in attesa di eventuali riformulazioni da parte dei relatori e del Governo, chiede alla presidenza di elencare nel dettaglio quelle che intende porre in votazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara che saranno posti in votazione i subemendamenti 0.13.112.92 e 0.13.112.94 dei relatori, l'emendamento 13.112 del Governo, l'emendamento 13.113 dei relatori, gli emendamenti 28.21 e 32.30 del Governo e l'emendamento 30.57 dei relatori.

Antonio BORGHESI (IdV), nel prendere atto della dichiarazione della presidenza, ritiene che non si possano fare eccezioni circa le rimanenti proposte emendative che resterebbero escluse dalla votazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, al fine di fugare ogni dubbio, dà nuovamente lettura dell'elenco delle proposte emendative che la presidenza porrà in votazione.

Maurizio FUGATTI (LNP) ricorda che sin da domenica sera le Commissioni erano in attesa delle proposte emendative sulle pensioni e la tassazione immobiliare e che il tempo è passato da una sospensione all'altra sino a poco fa. Ritiene che la procedura indicata dalla presidenza

impedisca la discussione su alcune delle parti più importanti della manovra non solo in questa sede, ma anche in Assemblea e nell'altro ramo del Parlamento, a causa della nota « blindatura » del provvedimento. Sottolinea tale privazione dei diritti non solo dell'opposizione, ma anche della maggioranza parlamentare, dopo che lo stesso Presidente del Consiglio e Ministro dell'economia e delle finanze ha definito le nuove norme in materia pensionistica come la più grande riforma mai fatta. Dichiarò che i componenti del suo gruppo sono pronti a lavorare tutta la notte per esercitare le funzioni spettanti al Parlamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce l'incompatibilità dei tempi richiesti dall'onorevole Fugatti, in quanto le Commissioni sono già in ritardo rispetto alle scadenze indicate.

Marco REGUZZONI (LNP) ritiene che non sia in discussione soltanto la sostanza del provvedimento, ma il diritto dei parlamentari singoli di esprimersi e quello complessivo del Parlamento di esercitare la funzione legislativa. Dichiarò che il suo gruppo non potrà non tenere conto nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento stesso, anche in Assemblea.

Maurizio FUGATTI (LNP) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza da parte del proprio gruppo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pone in votazione insieme i subemendamenti e gli emendamenti precedentemente indicati dalla presidenza, avvertendo che tutte le altre proposte emendative dichiarate ammissibili non poste in votazione sono da intendersi respinte, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni approvano, con votazione riassuntiva, i subemendamenti 0.13.112.92 e 0.13.112.94 dei relatori, l'emendamento 13.112 del Governo nel testo emendato, l'emendamento 13.113 dei relatori, gli emendamenti 28.21 e 32.30 del

Governo, nonché l'emendamento 30.57 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 13.112 del Governo e del relativo subemendamento 0.3.112.92 dei relatori, risulta modificata la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne, che concorre alla determinazione del complesso degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1. Occorre quindi modificare, per ragioni di coordinamento formale, l'articolo 49, comma 1, con i seguenti importi: 13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, 14.330,928 per l'anno 2016, 13.838,228 per l'anno 2017, 14.156,228 per l'anno 2018, 14.466,128 per l'anno 2019, 14.778,428 per l'anno 2020, 15.090,728 per l'anno 2021, 15.403,028 per l'anno 2022, 15.421,128 a decorrere dall'anno 2023.

Segnala, inoltre, che, ai fini dell'approvazione dell'emendamento 13.112, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica, occorre prevedere all'articolo 24 uno specifico comma che disponga che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 sia ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. Sottopone, quindi, alle Commissioni talune correzioni di forma al testo del decreto-legge (*vedi allegato 2*), avvertendo che tali correzioni dovranno essere coordinate con le modifiche introdotte a seguito dell'approvazione delle proposte emendative.

Le Commissioni concordano sulle correzioni di forma.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti sull'ordine dei lavori, affermando che la presidenza ha già proceduto a porre in votazione il conferimento del mandato ai relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente all'onorevole Borghesi che le Commissioni hanno proceduto soltanto ad una votazione in blocco delle proposte emendative indicate dalla presidenza.

Antonio BORGHESI (IdV) contesta che la presidenza abbia proceduto in tal modo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce che le Commissioni devono ancora votare il conferimento del mandato ai relatori.

Antonio BORGHESI (IdV) rinnova la sua protesta.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, invita i colleghi ad uno sforzo di comprensione sulla base dell'andamento dei lavori. Stante l'importanza della materia pensionistica, chiede che sia posto in votazione l'ulteriore emendamento dei relatori 0.13.112.95, ove siano tutti gli altri ritirati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede all'onorevole Baretta di chiarire quali emendamenti stia facendo riferimento, ribadendo l'esigenza di chiudere al più presto i lavori delle Commissioni.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, lamenta che la presidenza non abbia concordato con i relatori il metodo seguito.

Massimo VANNUCCI (PD), nel fare appello alla correttezza dei lavori sin qui seguita ed ai risultati ottenuti nonostante l'emergenza della situazione, la complessità del provvedimento e la novità della maggioranza, invita i colleghi a non pregiudicare sul filo di lana il lavoro svolto costruttivamente. A suo avviso, fermo restando l'impegno preso dal Governo di attenersi al testo approvato dalle Commissioni nelle successive fasi dell'*iter* del provvedimento, si potrebbero concordare ulteriori emendamenti dei relatori in materia pensionistica che non risulterebbe possibile votare ora in sede referente.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritiene che non sia possibile fare alcuna eccezione, altrimenti le Commissioni dovrebbero procedere a votare tutti gli emendamenti presentati.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede che il Governo si esprima sulla situazione che si è determinata.

Antonio BORGHESI (IdV) denuncia il mancato rispetto del Parlamento nel non consentire l'esame ed il voto di ciascun emendamento.

Massimo CORSARO (PdL) considera curioso l'invito al Governo di venire meno al rapporto di lealtà instauratosi con il Parlamento sin dall'inizio della legislatura e di cui si è sempre reso garante il Presidente della Camera. Chiede alla presidenza di fare chiarezza al riguardo, ritenendo che sarebbe un grave *vulnus* se tale prassi fosse interrotta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce la correttezza della presidenza nella conduzione dei lavori, nell'interesse del Governo, della maggioranza e del Paese, riconoscendo che l'opposizione avrebbe meritato un più ampio margine di discussione. Ribadisce altresì che al riguardo esistono numerosi precedenti, richiamando quello del luglio 2009.

Gianfranco CONTE, *presidente*, evidenzia che la presidenza ha operato così come aveva preannunciato.

Antonio BORGHESI (IdV) contesta l'applicabilità del precedente richiamato dalla presidenza.

Dario FRANCESCHINI (PD), richiamandosi alla delicatezza della situazione e pur comprendendo il valore dei precedenti, ritiene inopportuno procedere al conferimento del mandato ai relatori, se da parte loro viene una richiesta di un'ulteriore votazione, senza peraltro che il Governo sia stato interpellato al riguardo. Chiede che la parola torni ai relatori ed al Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Antonio BORGHESI (IdV) reitera la sua protesta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, richiama all'ordine l'onorevole Borghesi e ribadisce i termini della votazione formulata dalla presidenza come unica, senza che nessuno abbia nulla eccepito. Essendosi pervenuti alla fase del conferimento del mandato ai relatori, ritiene impossibile tornare su quanto già votato.

Massimo POLLEDRI (LNP), nell'apprezzare il riconoscimento del presidente Giorgetti nei confronti dell'opposizione, preannuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto per il conferimento del mandato ai relatori. Protestando nuovamente per la limitazione drasticamente imposta alla discussione, lamenta che la presidenza abbia invece concesso la parola all'onorevole Franceschini, osservando che i relatori hanno avuto sei giorni di tempo e che pertanto hanno dimostrato una disattenzione che resta da imputare alla maggioranza ed al Governo. Fa peraltro rilevare all'onorevole Baretta che il gruppo del PdL si è dissociato dalla sua impostazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, richiama all'ordine per la seconda volta il deputato Borghesi, invitandolo ad abbandonare l'aula.

Il deputato Borghesi lascia l'Aula della Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, richiama i termini del lavoro sin qui svolto in un clima di utile e costruttivo confronto da conservare sino in fondo. Ricorda come nei casi precedenti, non fosse intervenuta una scadenza all'improvviso, ma essa fosse stata sempre concordata. Chiarisce che, da parte dei relatori non si è posto mai alcun impedimento all'esame di tutti gli emendamenti presentati. A seguito, tuttavia, della sopravvenuta esigenza di concludere l'esame in sede referente in tempo utile per la discussione generale in Assemblea, prevista per domani mattina, precisa che entrambi i relatori hanno ritenuto che sarebbe stato opportuno portare a compi-

mento il ragionamento condiviso da tutti i gruppi di maggioranza in materia pensionistica. Facendo presente che, se avesse avuto la possibilità di articolare l'espressione dei pareri sulle proposte emendative, avrebbe potuto influenzare l'orientamento delle Commissioni. Ribadisce l'opportunità di prendere in considerazione gli ulteriori emendamenti ritenuti utili.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea di aver richiamato tre volte i colleghi alla scadenza del tempo a disposizione senza avere evidentemente ricevuto la dovuta attenzione. Ribadisce il dovere della presidenza di garantire che domattina il testo del provvedimento sia disponibile in Assemblea.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) invita la presidenza a valutare nel merito la segnalazione del relatore per la V Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, reitera l'impossibilità di proseguire nell'esame in sede referente, dovendo porre in votazione il conferimento del mandato ai relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la V Commissione*, insiste sull'inopportunità della soluzione procedurale prescelta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce l'impossibilità di porre in votazione ulteriori emendamenti, ferma restando l'eventualità che il Governo possa accoglierli nel caso della presentazione di una nuova proposta emendativa complessiva in Assemblea.

Massimo CORSARO (PdL), invitando i colleghi concludere serenamente i lavori, si rende conto che il clima di concitazione e passione possa aver impedito ai relatori di formulare un'ulteriore proposta emendativa. Dichiarata pertanto la disponibilità del suo gruppo in tal senso, ferme restando le votazioni già svolte.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene percorribile la strada indicata dall'onorevole Corsaro solo se vi fosse l'unanimità dei gruppi.

Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara che il suo gruppo non ha assunto un atteggiamento ostruzionistico e che farà altrettanto in Assemblea se non verrà posta la questione di fiducia. In tale ottica, ritiene impossibile riaprire le votazioni per una sola proposta emendativa, a meno che non siano posti in votazione anche tutti gli emendamenti del suo gruppo. Ribadisce che il suo gruppo non parteciperà al voto per il conferimento del mandato ai relatori e chiede, a nome del suo gruppo, di poter svolgere il ruolo di relatore di minoranza insieme al deputato Bitonci, rispettivamente per la VI e per la V Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, prende atto del disaccordo del gruppo della Lega sulla proposta dell'onorevole Corsaro e pone in votazione il conferimento ai relatori del mandato a riferire favorevolmente presso l'Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire ai deputati Baretta, per la V Commissione, e Leo, per la VI Commissione, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalle Commissioni, chiedendo di autorizzarli a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il gruppo Lega Nord Padania ha designato come relatore di minoranza i deputati Bitonci e Fugatti e fa presente che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 0.50 del 14 dicembre 2011.**

#### AUDIZIONI

Martedì 13 dicembre 2011. — Presidenza del Presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del Presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI – In-

terviene il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Mario Monti.

**La seduta comincia alle 22.05.**

**Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, Mario Monti, sul disegno di legge C. 4829 di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Mario MONTI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, Massimo Enrico CORSARO (PdL), Michele VENTURA (PD), Maurizio FUGATTI (LNP), Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), Antonio BORGHESI (IdV), Chiara MORONI (FLpTP), Bruno TABACCI (Misto-ApI) e Marco PUGLIESE (Misto), ai quali replica Mario MONTI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Presidente Monti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 23.35.**

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 578 del 12 dicembre 2011, a pagina 33, sostituire la seconda colonna, con il seguente periodo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

**ART. 6-bis.**

*(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).*

1. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 117, è inserito il seguente:

« ART. 117-bis. — *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).* — 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2 ».

**6. 012.** *(nuova formulazione)* Fugatti.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 578 del 12 dicembre 2011, a pagina 34, seconda colonna, terza riga: le parole: « 25 novembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti « 2 agosto 2011 ».

## ALLEGATO 1

**DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 2.

*All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, trova applicazione solo se, a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo, si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.*

**0. 2. 30. 66.** *(nuova formulazione).* Marchignoli.

*All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera z), comma 5-bis, capoverso: ART. 175, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

« 13-bis. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta, ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indica-

zione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste, assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di

cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Se il promotore non risulta aggiudicatario, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo».

**0. 2. 30. 16.** (nuova formulazione) Vanucci.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppresse le parole: « ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 ».

*1-ter.* La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

*b) all'articolo 4:*

*1) al comma 1, lettera c), capoverso ART. 16-bis, comma 1:*

*a) alla lettera a), sopprimere le parole: , n. 1);*

*b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;*

*2) al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.;*

*c) sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

ART. 5.

1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia, nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati

delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.;

*d) all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso comma 56-bis, primo periodo, sostituire la parola: relativa con la seguente: relativa;*

*e) all'articolo 10:*

*1) al comma 3, alinea, sostituire le parole: potrà essere previsto con le seguenti: è prevista, con le relative decorrenze, la« ;*

*2) aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*13-bis.* All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. ».

*13-ter.* Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prolungate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

*13-quater.* All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto all'evasione e il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.a., con conseguente riduzione dell'onere a carico del contribuente. Tale rimborso è a carico del debitore:

*a) per una quota pari al cinquantuno per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;*

*b) integralmente, in caso contrario. »;*

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dai seguenti: « 6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;

b) del debitore, in tutti gli altri casi.

6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate:

a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;

b) la misura del rimborso, da determinarsi anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;

c) le modalità di erogazione del rimborso. »;

d) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

« 7-bis. Sulle somme riscosse e rimosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1. »;

e) al comma 7-ter, le parole: « , sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento » sono sostituite dalle seguenti: « le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore ».

13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dal comma 13-quater, nonché il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.

13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vi-

gente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-septies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 31 dicembre 2012 ».

13-octies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificati, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.

13-novies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i periodi dal secondo alla fine del comma sono soppressi;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3 ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva »;

c) al comma 5:

1) le parole « dal comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e 4-bis »;

2) dopo le parole « rata non pagata » sono aggiunte le seguenti: « o pagata in ritardo »;

d) al comma 6, le parole « di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5 ».

13-decies. Le disposizioni di cui al comma 13-novies si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-undecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 209, le parole: « dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali » sono sostituite dalle seguenti: « pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome »;

b) il comma 214 è sostituito dal seguente:

« 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209. »;

f) all'articolo 11:

1) al comma 1, sopprimere le parole: ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero;

2) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'ana-

grafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.;

3) al comma 3, sostituire le parole: sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessari ai fini dei controlli fiscali con le seguenti: ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessari ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.;

4) al comma 4, sostituire le parole: per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo con le seguenti: per la elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.;

5) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'Agenzia delle entrate, trasmette annualmente una relazione al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.

6) dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente: 10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

g) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie). –

1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuate esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'Archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le richieste telematiche vanno eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.;

h) all'articolo 12:

1) al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2011 » con le seguenti: « 31 marzo 2012. Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49 commi, 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma ».

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. »;

3) al comma 2:

a) all'alinea, sostituire le parole: Al fine con le seguenti: Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine;

b) alla lettera b), sostituire le parole: i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario con le seguenti: i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario;

c) alla lettera c):

1) sopprimere le parole: strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di;

2) dopo le parole: carte di pagamento prepagate aggiungere le seguenti: e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

d) alla lettera d), sostituire le parole: dall'imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche aggiungere le seguenti: dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrano nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, a Poste Italiane S.p.A.;

e) alla lettera e), sostituire le parole da: il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, fino a: migliorative di quelle stabilite con le convenzioni. con le seguenti: il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite Consip S.p.A., di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli;

4) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come introdotto dal comma 2, alinea, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione.;

5) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce con la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, Poste italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.;

6) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.;

7) al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine la seguente parola: gratuita;

8) al comma 8 dopo le parole: decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 aggiungere le seguenti: e dal Titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

9) sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane S.p.A., il Con-

sorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.;

10) al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9.;

i) all'articolo 14:

1) al comma 30, dopo le parole: Il costo del servizio aggiungere le seguenti: da coprire con la tariffa di cui al comma 29;

2) al comma 31, dopo le parole: La tariffa aggiungere le seguenti: di cui al comma 29;

l) all'articolo 15, comma 1, alinea sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal giorno successivo alla data;

m) all'articolo 16, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.;

n) all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 10 dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.;

o) all'articolo 21:

1) al comma 10, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione con le seguenti: l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) provvede al risanamento finanziario secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1055 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al predetto termine sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI;

2) al comma 11:

a) al primo periodo, sostituire le parole: del soppresso Ente con le seguenti: dell'Ente e sopprimere le parole: entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

b) al secondo periodo, sopprimere la parola: soppresso;

c) al terzo periodo, sopprimere le parole: a far data dalla soppressione.

3) sostituire il comma 19 con il seguente:

19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.;

4) al comma 20, sostituire l'Allegato A con il seguente:

#### ALLEGATO A

Ente soppresso	Amministrazione interessata	Ente incorporante
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Autorità per l'energia elettrica e il gas Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia per la sicurezza nucleare	Ministero dello sviluppo economico	Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale	Ministero dello sviluppo economico	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ;

5) dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino

all'adozione, d'intesa anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di

indipendenza previste dall'Unione europea, le funzioni ed i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

6) *al comma 21, sostituire le parole: da 13 a 20 con le seguenti: da 13 a 20-bis;*

*p) all'articolo 22:*

*1) al comma 6,*

*a) sostituire il capoverso comma 18 con i seguenti:*

18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata « ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane », ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.;

18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una Cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Presidente della Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e dell'Associazione bancaria italiana. »;

*b) sostituire il capoverso comma 26-bis con il seguente:*

26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Con-

siglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.;

*c) al capoverso comma 26-sexies, sostituire l'alea con il seguente:* Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a.;

*2) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dai seguenti:

« 7. Entro il 31 marzo 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse.

7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata da Fintecna S.p.A. e da ANAS S.p.A. al valore risultante da una perizia realizzata da un collegio di tre esperti nominati, due, da ciascuna delle società e il terzo, in qualità di Presidente, congiuntamente dalle stesse. »;

*q) all'articolo 23:*

*1) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente; »;

2) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.;

3) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1, lettera e), al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, il primo periodo è soppresso;

b) all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, le parole: « con non meno di quattro voti favorevoli » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Commissione »;

c) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: e con non meno di quattro voti favorevoli sono sopprese;

d) all'articolo 2, comma 5, le parole: « adottata con non meno di quattro voti favorevoli » sono sopprese;

e) all'articolo 2, comma 8, l'ultimo periodo è soppresso.

2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, le parole: « assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli », sono sostituite dalle seguenti: « con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai due precedenti commi »;

b) all'ottavo comma le parole: « con non meno di quattro voti favorevoli » sono sopprese;

r) dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

#### ART. 23-bis.

(Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, saranno classificate per fasce, sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia sarà determinato il compenso massimo al quale i Consigli di amministrazione di dette società dovranno fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.

2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà a rideeterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, potranno includere una componente variabile che non potrà risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa, e

che dovrà essere corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i Consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1, non potranno superare il limite massimo indicato per la società controllante dal decreto di cui al comma 1 e dovranno in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza.

5. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.;

*s) all'articolo 27:*

*1) al comma 11, sostituire le parole da:* ministero del Tesoro *a* codice degli appalti, *con le seguenti:* Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

*2) al comma 12, sostituire le parole:* il contraente generale previsto dal *con le seguenti:* la centrale di committenza di cui al;

*3) al comma 13:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole:* del contraente generale *con le seguenti:* della centrale di committenza;

*b) alla lettera e), sostituire le parole:* il contraente generale *con le seguenti:* la centrale di committenza;

*t) all'articolo 35, comma 2, dopo la parola:* emette *aggiungere le seguenti:* entro sessanta giorni;

*u) all'articolo 36, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono

optare, nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

*2-ter.* In sede di prima applicazione, l'opzione di cui al comma *2-bis*, primo periodo, può essere esercitata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

*v) all'articolo 41, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 175 è sostituito dal seguente:

« ART. 175 (*Finanza di progetto*) – 1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* italiana e dell'Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.

2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero, che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma *1-quater*. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente.

Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.

3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.

4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità.

5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve specificare che:

a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, nonché dare conto del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o più istituti finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara;

b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione è definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso

di mancata accettazione da parte del promotore delle modifiche indicate dal CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE.

c) il promotore, o eventualmente altro concorrente prescelto ai sensi della lettera b), ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.

6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

7. Le offerte sono corredate dalle garanzie e dalle cauzioni di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.

8. L'offerta del promotore è vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta.

9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localiz-

zazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.

10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165, comma 4, è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte.

11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.

12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.

13. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista di cui al comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilità al Ministero, il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-*quater*, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2. L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti. ».

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data.

*aa) all'articolo 43:*

1) *al comma 2, sostituire le parole: concessioni autostradali con le seguenti: convenzioni autostradali;*

2) *al comma 3, sostituire le parole: concessioni autostradali con le seguenti: convenzioni autostradali;*

3) *al comma 7, dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua aggiungere le seguenti: , entro il 31 dicembre 2012,;*

4) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni e le province autonome, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, sia necessaria e urgente l'adozione di interventi, nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi.;

5) *al comma 9, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012;*

6) *al comma 10 sostituire le parole: entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012;*

7) *al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012;*

8) *al comma 15, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro dodici mesi.*

**2. 30.** (nuova formulazione). I Relatori.

## ART. 6.

All'emendamento 6.14 del Relatori, sopprimere la lettera a).

**\*0. 6. 14. 11.** Fedriga, Montagnoli, Polledri, Comaroli, Fugatti.

All'emendamento 6.14 del Relatori, sopprimere la lettera a).

**\*0. 6. 14. 16.** Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

All'emendamento 6.14 del Relatori, lettera f), capoverso comma 11-bis, sostituire le parole: sono ridefinite le con le seguenti: è avviata la ridefinizione delle.

**0. 6. 14. 2.** Buonfiglio.

All'emendamento 6.14 del Relatori, lettera g), capoverso 8-ter, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 14,8 milioni.

**0. 6. 14. 3.** Buonfiglio.

All'emendamento 6.14 del Relatori, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1° gennaio 2012 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione.

**0. 6. 14. 18.** Il Governo.

Apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: , nonché del personale indicato nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

b) all'articolo 16, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa

prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero a quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto;

c) all'articolo 21 al comma 2, primo periodo, dopo le parole: bilanci di chiusura aggiungere le seguenti: al 31 dicembre 2011;

d) all'articolo 22, comma 6, capoverso comma 25, sostituire le parole da: dipende dal titolare della rappresentanza diplomatica fino a: di direzione e opera con le seguenti: opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi Missione.

e) all'articolo 23, comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. (Composizione del Consiglio). – 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

1-bis. L'Assemblea elegge in unica votazione due Vice Presidenti. »;

f) all'articolo 28, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica sono ridefinite le regole del patto di stabilità interno.;

g) all'articolo 30, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « 32,4 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 47,2 milioni di euro ».

8-ter. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2012, la somma aggiuntiva di 15 milioni di euro di cui al comma 8-bis è riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.;

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

ART. 33. (Soppressione delle limitazioni all'esercizio di attività professionali). – 1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanarsi ai sensi dell'articolo 17-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi »;

i) all'articolo 42, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo, le parole « infrastrutture autostradali » sono sostituite dalle seguenti: « infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale ».

**6. 14.** (nuova formulazione). I Relatori.

#### ART. 13.

All'emendamento 13.112, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: « b-bis ») 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; ». Nel medesimo comma, alla lettera d), in fine, sono inserite le seguenti parole: « , ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 »;

b) alla lettera a) dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

5-bis) al comma 17:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: sono ridotti fino alla fine del periodo con le seguenti: variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo;

b) al terzo periodo, dopo le parole: maggior gettito aggiungere la seguente: stimato;

*c) aggiungere in fine il seguente periodo:* l'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627,4 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro;

*5-ter) dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

*19-bis.* Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

*c) sopprimere la lettera b);*

*d) alla lettera c), capoverso ART. 19, comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille;

*e) sostituire le lettere g) e h), con le seguenti:*

*g) sostituire il comma 25 con il seguente:*

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

*h) al comma 27, sostituire le parole: e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro con le seguenti: con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.*

**0. 13. 112. 92.** I Relatori.

*All'emendamento 13.112 del Governo, lettera d), capoverso ART. 24, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) al comma 14 sostituire le parole: , nonché nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, con le seguenti: , nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata,;*

*Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) sostituire il comma 15 con il seguente: 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento pre-*

sentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico determinato ai sensi del primo periodo del presente comma delle domande di pensione, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.

**0. 13. 112. 94.** I Relatori.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 13:*

*1) al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; e al medesimo comma lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;*

*2) al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50 per*

*ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.; e al secondo periodo, sostituire le parole: di euro 200 con le seguenti: della detrazione;*

*3) al comma 14, alinea, dopo le parole: Sono abrogate aggiungere le seguenti: , a decorrere dal 1° gennaio 2012,;*

*4) al comma 14 aggiungere, in fine, la seguente lettera: d-bis) I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.;*

*5) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

*14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.*

*14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.*

14-*quater*. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-*ter*, l'imposta municipale propria viene corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito della attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto ministeriale n. 701 del 1994. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652.;

6) *sopprimere il comma 21.*

*b) all'articolo 18, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* ed a 16.400 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2014, *con le seguenti:* ed a 16.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014,;

*c) sostituire l'articolo 19 con il seguente:*

« ART. 19.

*(Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori « scudati », e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

Articolo della Tariffa	Indicazione degli atti soggetti all'imposta	Imposte dovute fisse	Imposte dovute proporzionali
13	<p>2-<i>bis</i>. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale:</p> <p>a) se il cliente è persona fisica;</p> <p>b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.</p> <p>2-<i>ter</i>. Le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.</p>	<p>euro 34,20</p> <p>euro 100,00</p>	<p>1 per mille annuo per il 2012</p> <p>1,5 per mille a decorrere dal 2013</p>

2. La nota 3-*bis* all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 è sostituita dalla seguente:

« 3-*bis*. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000,00. ».

3. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. »;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20, e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200,00. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000,00. ».

4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-*bis* del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.

6. Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni e integrazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita nella misura del 10 per mille.

7. L'imposta di cui al comma 6 è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-*ter* dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.

9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta con le modalità di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all'importo non versato.

11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 6, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.

12. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11 del presente articolo.

13. A decorrere dal 2011 è istituita una imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.

18. A decorrere dal 2011 è istituita una imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

19. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

20. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.

23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *il comma 5 è abrogato;*

b) *al comma 6, le parole: 1, 3 e 5 sono sostituite dalle seguenti: 1 e 3;*

d) *all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 6 e 7*

aggiungere le seguenti: , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; e sostituire le parole: , salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18 con le seguenti: , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18

b) al comma 10 sostituire le parole da: è applicata fino a 62 anni con le seguenti: è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni;

c) al comma 14, alinea, e al comma 15, secondo periodo, sostituire il numero: 50.000 con il seguente: 65.000;

d) al comma 14:

1) alle lettere a), b), c), d) e e) sostituire le parole: 31 ottobre 2011 con le seguenti: 4 dicembre 2011;

2) alla lettera c) dopo le parole: n. 662 aggiungere le seguenti: , nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; »

3) alla lettera e) dopo le parole: n. 133 aggiungere le seguenti: ; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.

e) dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

« 15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni di età. »;

f) al comma 22 sostituire le parole: 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento con le seguenti: 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento;

g) sostituire il comma 25 con il seguente: 25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

a) per l'anno 2012 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore

a 3 volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi della presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) per l'anno 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a due volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi della presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

#### Tabella B

##### Aliquote di finanziamento

anno	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
dal 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

#### Tabella C

##### Aliquote di computo

Anni	Aliquota di computo
2012	21,6%
2013	22,0%
2014	22,4%
2015	22,8%
2016	23,2%
2017	23,6%
dal 2018	24,0%

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

h) al comma 27 sostituire le parole: e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro *con le seguenti*: con 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

i) dopo il comma 31, aggiungere il seguente: 31-*bis*. Al comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole « eccedente 150.000 euro » sono aggiunte le seguenti « e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro ».

j) le Tabelle B e C contenute nell'allegato 1 della legge di conversione del presente decreto sono sostituite dalle seguenti:

Al comma 5, le sostituire parole: un moltiplicatore pari a 120 con le seguenti: un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

### 13. 113. I Relatori.

#### ART. 14.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. (*Disposizioni in materia di riscossione dei comuni*). – 1. all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera gg-quater):

1) le parole: « i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate » sono sostituite dalle seguenti: « i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie »;

2) al numero 1), le parole: « esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 » sono soppresse;

3) il numero 2) è soppresso.

b) alla lettera gg-sexies) le parole « numero 1) » sono soppresse.

b) all'articolo 16, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-bis. L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da

diporto, rispettivamente del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è ridefinita l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma.

c) all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati relativi alle attività degli enti soppressi è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS;

d) all'articolo 24, comma 24, sostituire ovunque ricorrano le parole entro e non oltre il 31 marzo con le seguenti: entro e non oltre il 30 giugno;

e) all'articolo 30, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e successive modificazioni, dopo le parole e gli altri enti locali, sono aggiunte le seguenti « per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navighino esclusivamente nelle acque protette della Laguna di Venezia. »

3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni:

a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro sesto – titolo I – del regolamento di esecuzione del codice della navigazione concernenti il personale navigante anche ai fini della

istituzione di specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

b) modifica, secondo criteri di semplificazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3-*quater*. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.

3-*quinquies*. Per trasporti pubblici non di linea per via d'acqua, con riferimento alla Laguna di Venezia, si intendono quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale;

f) all'articolo 43, comma 5, aggiungere il seguente periodo: A tal fine sono considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge secondo la normativa nazionale di riferimento, nonché i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo.

**14. 01.** (nuova formulazione) I Relatori.

#### ART. 23.

All'emendamento 23.66 del Governo, lettera e), capoverso, sostituire il primo pe-

riodo con il seguente: In ogni caso tale decadenza interviene alla scadenza della carica.

**0. 23. 66. 12.** Montagnoli.

All'emendamento 23.66 del Governo, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) al comma 22 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

\***0. 23. 66. 1.** (nuova formulazione) Marsilio, Meloni, Frassinetti, Lorenzin, Piso, Rampelli, Saltamartini, Sammarco, Marinello, Fallica, Giorgetti.

All'emendamento 23.66 del Governo, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) al comma 22 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

\***0. 23. 66. 4.** (nuova formulazione) Toccafondi.

All'articolo 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, sostituire le parole: il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza con le seguenti: il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011;

b) al comma 14, sopprimere la parola: politico;

c) ai commi 16 e 18, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: entro il 30 aprile 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012;

d) al comma 17, aggiungere, in fine, le parole: secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16;

e) il comma 20 è sostituito dal seguente: Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17.;

f) dopo il comma 20, aggiungere il seguente: «20-bis. Le Regioni a Statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non trovano applicazione per le Province Autonome di Trento e di Bolzano»;

g) al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tale disposizione si applica a decorrere dal rinnovo degli enti ivi previsti.

**23. 66.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche

emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2001, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un tetto massimo per i rimborsi spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono versate annualmente al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

**23. 067** (nuova formulazione). I Relatori.

ART. 28.

*All'articolo 28, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:* 11-bis. All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, *sostituire le parole*: 40 per cento delle spese *con le seguenti*: 50 per cento delle spese.

**28. 21.** Il Governo.

ART. 30.

*All'articolo 30, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis.* All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'Elenco 3 allegato è aggiunta la seguente voce: « - Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione »;

**30. 57.** I Relatori.

ART. 32.

*All'articolo 32, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali, come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esperita la procedura di cui al comma 2, potranno essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli sommi-

nistrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

2. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della citata legge n. 537 del 1993, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica, e dei quali non sarà consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al precedente comma 1.

*Al comma 4, sostituire le parole* su tutti i prodotti venduti *con le seguenti*: sui medicinali di cui ai commi 1 e 2.

**32.30** (nuova formulazione) Il Governo.

ART. 34.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 34, comma 8, dopo le parole*: le professioni *aggiungere le seguenti*: , il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea,

b) *all'articolo 37, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire il comma 1, con il seguente*: 1. Il Governo, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e un'efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture;

2) *al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente*: 1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti

ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

**34. 11.** *(nuova formulazione)* Il Governo.

ART. 40.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis. il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato.

**40. 41** *(nuova formulazione)*. Gioacchino Alfano.

## ALLEGATO 2

**DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo)****CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei commi da 2 a 8 sono aggiunte le seguenti: del presente articolo.*

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:*

*o) sono sostituite dalle seguenti: dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: « n-bis);*

*l'ultimo periodo è soppresso;*

*conseguentemente, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*« 1-bis. L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*alle lettere a), b) e d), la parola: 16-bis) è sostituita dalla seguente: 16-bis;*

*alla lettera c), capoverso « ART. 16-bis »:*

*al comma 1, lettera e), le parole: « situazioni di gravità » sono sostituite dalle seguenti: « situazione di gravità »;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo*

*3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 »;*

*al comma 4, secondo periodo, la parola: « modificato » è sostituita dalla seguente: « introdotto ».*

*All'articolo 8:*

*al comma 6:*

*al primo periodo, la parola: « limitata » è sostituita dalla seguente: « limitato »;*

*al secondo periodo, le parole: « mantenere in vigore l'operatività di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 »;*

*al quarto periodo, dopo la parola: « presenta » sono inserite le seguenti: « alla Commissione europea »;*

*al comma 7, le parole: « e conseguire » sono sostituite dalle seguenti: « né conseguire »;*

*al comma 10, lettera a), le parole: « , a partire dal 1° gennaio 2012, » sono sostituite dalle seguenti: « o, a partire dal 1° gennaio 2012, »;*

*al comma 14, alinea, la parola: « effettuate » è sostituita dalle seguenti: « , derivanti dalle operazioni effettuate »;*

*al comma 15, lettera a), la parola: « ECAI » è sostituita dalle seguenti: « agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) »;*

al comma 23, alinea, le parole: « alle operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « alla garanzia »;

al comma 29, le parole: « del Testo unico bancario, » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, »;

al comma 30:

al primo periodo, le parole: « all'atto » sono sostituite dalle seguenti: « dal momento »;

al quarto periodo, dopo le parole: « la disciplina derogatoria » sono inserite le seguenti: « di cui al presente comma »;

al comma 31, secondo periodo, le parole: « in conformità dei criteri » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità ai criteri ».

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « legge 6 febbraio 2011, n. 10, » sono sostituite dalle seguenti: « legge 26 febbraio 2011, n. 10, »;

alla lettera a), numero 1), le parole: « - o dei » sono sostituite dalle seguenti: « , o dei » e le parole: « per legge - » sono sostituite dalle seguenti: « per legge, ».

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: « del TUIR » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, » e, dopo le parole: « nel comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 11:

al comma 7, lettera b), la parola: « soppressi » è sostituita dalla seguente: « abrogati ».

All'articolo 12:

al comma 2, lettera c), le parole: « dalla pubblica amministrazione centrale e locale » sono sostituite dalle seguenti: « dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali ».

All'articolo 13:

al comma 2, primo periodo, le parole: « ivi compresa » sono sostituite dalle seguenti: « ivi comprese »;

al comma 10:

al primo periodo, la parola: « rapportate » è sostituita dalla seguente: « rapportati »;

al secondo periodo, le parole: « possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, » sono sostituite dalle seguenti: « possono disporre l'elevazione dell'importo di euro 200, ».

All'articolo 14:

al comma 32, la parola: « determinato » è sostituita dalla seguente: « determinata »;

al comma 34, le parole: « cui consegna a un diverso ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « da cui consegna un diverso ammontare »;

al comma 45, le parole: « rifiuti e servizi » sono sostituite dalle seguenti: « sui rifiuti e sui servizi ».

All'articolo 16:

al comma 9, primo periodo, le parole: « commi da 2 a 7 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 2 a 8 » e le parole: « delle stesse » sono sostituite dalle seguenti: « della stessa »;

al comma 10, dopo le parole: « dell'imposta » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 2 ».

All'articolo 18:

al comma 1, lettera b), la parola: « sostituite » è sostituita dalla seguente: « sostituite ».

All'articolo 21:

al comma 2, le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e » sono soppresse, a seguito dell'approvazione del subemendamento 0.6.14.18 del Governo.

All'articolo 22:

al comma 6:

al capoverso 19, primo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore della legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

al capoverso 21, decimo periodo, le parole: « decreto legislativo 27 gennaio 2009, n. 39 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 »;

al capoverso 24, terzo periodo, le parole: « Ministero degli esteri » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero degli affari esteri »;

al capoverso 26-ter, l'ultimo periodo è soppresso;

al capoverso 26-septies, primo periodo, le parole: « con uno o più dei decreti » sono sostituite dalle seguenti: « con uno o più decreti » e le parole: « e per l'innovazione » sono sostituite dalle seguenti: « e per la semplificazione »;

al comma 7, dopo le parole: « comma 26-bis » sono inserite le seguenti: « del citato articolo 14 », le parole: « dal medesimo comma 26, » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 26 del medesimo articolo, » e dopo le parole: « spettanti al soppresso istituto, » sono inserite le seguenti: « sono individuate »;

al comma 8, quarto periodo, le parole: « primo periodo del » sono soppresse.

All'articolo 23:

al comma 1, lettera b), le parole: « dell'Autorità di vigilanza » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Autorità per la vigilanza »;

al comma 4, capoverso 3-bis, dopo le parole: « dei competenti uffici » è aggiunto il seguente segno: »;

al comma 10, le parole: « di cui sopra » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 9 ».

All'articolo 24:

al comma 3, secondo periodo, lettera b), le parole: « di cui ai comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi »;

al comma 7:

al quinto periodo, le parole: « di un'età anagrafica » sono sostituite dalle seguenti: « di un'età anagrafica »;

al sesto periodo, le parole: « convertito con legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge »;

al comma 8, le parole: « e dell'articolo 19 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 19 »;

al comma 9:

al terzo periodo, le parole: « dal penultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dal secondo periodo »;

al quarto periodo, la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

al comma 14:

all'alinea, le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

alla lettera d), la parola: « lavoratori » è sostituita dalle seguenti: « ai lavoratori »;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: « esonero di cui alla lettera d) del comma 14 » sono sostituite dalle seguenti: « esonero di cui alla lettera e) del comma 14 » e le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

*al quarto periodo, le parole: « che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 »;*

*al comma 17:*

*l'alinella è sostituito dal seguente:*

*« 17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: »;*

*l'ultimo capoverso è numerato come comma 17-bis e, al medesimo capoverso, le parole: « di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 17 » e le parole: « dal presente comma, » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 17 del presente articolo, »;*

*al comma 18, primo periodo, le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto », le parole: « ivi compresi i lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi quelli relativi ai lavoratori », le parole: « e il personale » sono sostituite dalle seguenti: « e al personale » e le parole: « nonché dei rispettivi dirigenti » sono sostituite dalle seguenti: « nonché ai rispettivi dirigenti »;*

*al comma 20, secondo periodo, le parole: « presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « presente decreto »;*

*al comma 21, primo periodo, le parole: « del predetto Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « dei predetti fondi »;*

*al comma 24, secondo periodo, le parole: « , che si esprime » sono sostituite dalle seguenti: « ; essi si esprimono »;*

*al comma 25:*

*al secondo periodo, la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;*

*al terzo periodo, le parole: « a due volte trattamento minimo » sono sostituite dalle seguenti: « a due volte il trattamento minimo »;*

*al comma 29, primo periodo, le parole: « Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».*

*All'articolo 25:*

*al comma 1, le parole: « dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, ».*

*All'articolo 26:*

*al comma 1, le parole: « Fondo ammortamento » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per l'ammortamento ».*

*All'articolo 27:*

*al comma 1, capoverso « ART. 33-bis »:*

*al comma 1, le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;*

*al comma 2, quarto periodo, le parole: « dell'iniziativa » sono sostituite dalle seguenti: « delle iniziative »;*

*al comma 7, alinea, le parole: « Il primo e il secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « I commi 1 e 2 »;*

*al comma 7, capoverso 2, al quarto periodo, le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione » e, all'ultimo periodo, le parole: « al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 »;*

al comma 2, capoverso « ART. 3-ter »:

al comma 2, al secondo periodo, le parole: « valorizzazione territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « valorizzazione territoriale » e, al terzo periodo, le parole: « del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto, dal »;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « dalla presente norma » sono sostituite dalle seguenti: « dal presente articolo » e le parole: « della presente norma » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo »;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « dei tempi del procedimento e » sono inserite le seguenti: « tali importi »;

al comma 12, primo periodo, la parola: « capoverso » è sostituita dalla seguente: « periodo »;

al comma 13, al primo periodo, le parole: « del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 » sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: « alla lettera c) » sono inserite le seguenti: « del comma 1 »;

al comma 3:

i capoversi sono rinumerati come commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies;

al secondo capoverso, rinumerato come comma 3-ter, la parola: « capoverso » è sostituita dalla seguente: « periodo »;

all'ultimo capoverso, rinumerato come comma 3-quinquies, dopo le parole: « sono sostituite » sono inserite le seguenti: « dalle seguenti: »;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: « Al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti:

« All'articolo 1, comma 1, »;

i capoversi sono rinumerati come commi 7-bis, 7-ter e 7-quater;

al comma 13, lettera b), le parole: « decretata dal » sono sostituite dalle seguenti: « effettuata con decreto del »;

al comma 14, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 11 »;

al comma 16, le parole: « commi 11 e 12 lettera e) » sono sostituite dalle seguenti: « commi 12 e 13, lettera e), ».

All'articolo 29:

al comma 2, le parole: « articolo 3, comma 66, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 4, comma 66, ».

All'articolo 30:

al comma 3, secondo periodo, la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto ».

All'articolo 33 (come sostituito dall'emendamento 6.14 dei relatori):

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali »;

al comma 1, la lettera b) è soppressa; conseguentemente, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi ».

All'articolo 35:

alla rubrica, la parola: « Antitrust » è sostituita dalle seguenti: « Autorità garante della concorrenza e del mercato ».

All'articolo 37:

al comma 2, alinea, le parole: « secondo i seguenti principi e criteri direttivi » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle seguenti norme generali ».

*All'articolo 40:*

*al comma 3, capoverso 9-bis, alinea, le parole: « L'attività di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « L'attività di lavoro »;*

*al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: « con attività in esercizio » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi ».*

*All'articolo 43:*

*al comma 12, le parole: « dall'emanazione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;*

*All'articolo 44:*

*al comma 1, alinea, le parole: « restano comunque disciplinati » sono sostituite dalle seguenti: « resta comunque disciplinata »;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: »di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28« sono sostituite dalle seguenti: »di importo pari o superiore a 100.000 euro«. L'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è abrogato ».

*All'articolo 45:*

*al comma 4, le parole: « del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009 ».*

*All'articolo 49:*

*al comma 1, dopo le parole: « a 15.703,028 » sono inserite le seguenti: « milioni ».*